

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

189° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	13
2 ^a - Giustizia	»	25
3 ^a - Affari esteri.....	»	34
5 ^a - Bilancio.....	»	40
7 ^a - Istruzione.....	»	44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	58
10 ^a - Industria.....	»	62
11 ^a - Lavoro.....	»	65
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	71

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Organismi bicamerali

Infanzia.....	<i>Pag.</i>	97
Sull'affare Telekom-Serbia.....	»	98

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	99
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	107
3 ^a - Affari esteri - Pareri.....	»	108
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	109
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	»	113
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	»	114

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	115
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
ZANOLETTI

Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni, il sottosegretario per lo stesso dicastero Brambilla ed il sottosegretario per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1471) BORDON ed altri. – *Apposizione obbligatoria delle impronte digitali sulle carte di identità*

(1692) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

(1477) Massimo BRUTTI ed altri. – *Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame del disegno di legge n. 1471, congiunzione con i disegni di legge n. 1692 e n. 1477 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1692 e n. 1477, congiunzione con il disegno di legge n. 1471 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1692 e 1477, sospeso nella seduta del 12 settembre 2002. Ha inizio l'esame del disegno di legge n. 1471, assegnato successivamente alle Commissioni riunite.

Il senatore BOSCETTO, relatore per la Commissione affari costituzionali, riferisce sul disegno di legge n. 1471, che prevede di integrare i dati contenuti nella carta d'identità elettronica con le impronte digitali e, prima della effettiva introduzione di quel documento, analoga prescrizione per l'attuale carta d'identità.

Quest'ultima disposizione non è compresa nell'articolo 2, comma 7 del decreto-legge n. 195 del 2002, che per il resto corrisponde al disegno di legge n. 1471. Nell'occasione, il relatore osserva che la materia è a suo avviso impropriamente associata a quella dell'obbligo di rilievo fotografico riferito agli stranieri immigrati, perché le due questioni hanno presupposti diversi e dovrebbero essere trattate in contesti normativi diversi.

Su proposta del presidente ZANOLETTI, si conviene di svolgere l'esame del disegno di legge n. 1471 congiuntamente all'esame degli altri disegni di legge in titolo. Egli propone, inoltre, di assumere come testo base il disegno di legge di conversione del disegno di legge (1692) e di fissare per domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore RIPAMONTI si duole che il termine per la presentazione degli emendamenti sia stato fissato prima dell'inizio della discussione generale e non alla conclusione di essa, come pure gli sembrava si fosse convenuto nella precedente seduta.

Ricorda quindi che il decreto-legge n. 195 dà attuazione ad un ordine del giorno, accolto dal Governo nel corso della discussione del disegno di legge n. 795-B e non condiviso dal Gruppo Verdi-L'Ulivo convinto che il relativo dispositivo avrebbe comportato l'adozione di norme macchinose, di difficile interpretazione, inidonee a fornire effettive garanzie ai lavoratori extracomunitari, soprattutto in ordine al periodo da prendere in considerazione ai fini della regolarizzazione e ad una ripartizione non penalizzante dei relativi oneri. Purtroppo, tale previsione si è rivelata fondata.

In sostanza, quindi, il decreto-legge in conversione si presenta come una sanatoria, destinata, però, a lasciare irrisolti alcuni problemi di fondo.

In particolare, al comma 1 dell'articolo 1, il termine di trenta giorni, assegnato ai datori di lavoro per denunciare il rapporto di lavoro irregolare, dovrebbe essere quanto meno raddoppiato, in coerenza con quanto è previsto all'articolo 33 della legge n. 189 del 2002, per la regolarizzazione di *colf* e badanti. Inoltre, la normativa all'esame è imprecisa nell'indicazione del termine iniziale del rapporto di lavoro che, per altro, dovrebbe intendersi fissato al 10 giugno 2002, poiché, in caso contrario, non si comprenderebbe il motivo della previsione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1, relativamente al pagamento di un contributo forfettario. Sempre sulla stessa materia, relativamente all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 1, si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità che per i periodi antecedenti ai tre mesi, di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, debbano essere corrisposti, oltre ai contributi previdenziali anche i premi riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni e

le malattie professionali. In complesso per quel che riguarda la regolarizzazione dei periodi precedenti la data del 10 giugno 2002, sarebbe stato opportuno valutare la possibilità di fare riferimento alle omologhe disposizioni previste dalla legislazione vigente per l'emersione del lavoro nero e irregolare.

Al comma 9 dell'articolo 2, la disposizione relativa al recupero delle spese sostenute dal datore di lavoro per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge risulta eccessivamente punitiva, sia per l'entità della ritenuta effettuata sulla retribuzione mensile, sia per l'assenza di qualsiasi riferimento al contratto di affitto. Dovrebbe comunque prevedersi la non applicazione di tale disposizione nel caso in cui il datore di lavoro sia anche proprietario dell'alloggio. Con il comma 8 dell'articolo 1 vengono individuati i casi di esclusione dalle procedure di regolarizzazione previste dal decreto-legge in conversione: anche per questo profilo, ci si trova di fronte a disposizioni contraddittorie, animate da un intento punitivo, che, peraltro, risulta in contrasto con i principi sanciti dalla carta costituzionale: in particolare, la lettera *a*) del predetto comma 8 reca una disposizione illogicamente discriminatoria oltre che di incerta e difficile applicazione, mentre alla lettera *c*), il riferimento alla denuncia per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale appare palesemente in contrasto con il principio di presunzione di innocenza stabilito dall'articolo 27 della Costituzione repubblicana.

Con riferimento ad un ambito più strettamente lavoristico, va segnalata l'incerta dizione adottata alla fine del comma 5, relativamente alla regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. Come ha sottolineato il presidente Zanoletti nella sua relazione, non è chiaro se, con questa espressione, si intende l'insieme dei dipendenti del datore di lavoro ovvero il solo lavoratore oggetto della procedura di regolarizzazione. Non si comprende poi per quale motivo anche nel caso della stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il permesso di soggiorno debba essere rilasciato con validità pari ad un anno e non si preveda, invece, l'adeguamento alla norma generale, che, per il rapporto a tempo indeterminato, prevede la durata biennale del permesso medesimo.

Una ulteriore lacuna del provvedimento in titolo è costituita, infine, dall'assenza di norme relative alla regolarizzazione dei lavoratori autonomi.

Il senatore VIVIANI osserva che il decreto-legge in titolo si propone di disciplinare il processo di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari al fine, dichiarato e condivisibile di ridurre l'area della clandestinità: per questo aspetto, esso risulta però palesemente in contraddizione rispetto alla legge n. 189 del 2002, la cui impostazione non può che produrre un effetto di moltiplicazione della clandestinità medesima. Un ulteriore elemento di contraddizione riguardante il provvedimento all'esame consiste poi nella scelta di delineare un procedimento di regolarizzazione caratterizzato da norme più rigide e restrittive di quelle contenute nella disciplina generale del lavoro degli immigrati.

Passando ad esaminare singoli aspetti del decreto-legge n. 195, occorre osservare che, al comma 1 dell'articolo 1, il riferimento all'occupazione irregolare di lavoratori extracomunitari nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto medesimo implica che la regolarizzazione debba riguardare tutti i rapporti di lavoro sorti nell'arco del periodo predetto. Ove invece si intendesse riferirsi ai soli rapporti in essere per la durata dell'intero periodo, si dovrebbe modificare di conseguenza la formulazione della disposizione, non essendo sufficiente per tale interpretazione il riferimento a circolari interpretative.

Il termine di trenta giorni per la presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro è ingiustificatamente dimezzato rispetto a quello previsto dall'articolo 33 della legge n. 189 del 2002 per *colf* e badanti. Occorre pertanto portare tale termine almeno a due mesi, considerata anche la complessità delle procedure e la difficoltà del reperimento della relativa documentazione. È inoltre illogicamente discriminatorio che, a differenza di quanto è stato previsto per *colf* e badanti, sia per i lavoratori a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato si stabilisca un termine annuale per il permesso di soggiorno, introducendo un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato entrati regolarmente in Italia. Si tratta inoltre di un irrigidimento, contrastante con l'impostazione generale della politica del lavoro promossa dal Governo in carica, basato su una unilaterale accentuazione della flessibilità.

Risulta inoltre incomprensibile l'eliminazione della tipologia del contratto di lavoro stagionale tra i rapporti di lavoro suscettibili di essere ammessi alla procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1.

La discussione parlamentare sui disegni di legge in titolo – prosegue il senatore Viviani – offre comunque un'occasione per riflettere sulla possibilità di rivedere gli oneri relativi alle procedure di regolarizzazione, già eccessivamente elevati anche per *colf* e badanti. Un'ulteriore riflessione va poi svolta in ordine all'esigenza di assicurare un adeguato quadro di certezze agli imprenditori che intendono intraprendere il percorso di regolarizzazione: a tale proposito il rinvio ad un decreto ministeriale della determinazione delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali relativi ai periodi denunciati antecedenti al termine del 10 giugno 2002 – di cui al comma 7 dell'articolo 1- contrasta con la previsione di un contributo forfettario contenuta in altra parte del provvedimento, ed aumenta l'incertezza per i datori di lavoro. Sarebbe altresì opportuno demandare a norme regolamentari, come peraltro era già previsto nella legge n. 189, la determinazione delle modalità di rimborso delle spese sostenute dai datori di lavoro per fare fronte agli obblighi relativi alla messa a disposizione di alloggi: il comma 9 dell'articolo 2, infatti, reca una disciplina eccessivamente rigida e inidonea a definire soluzioni flessibili che individuino una ripartizione equilibrata degli oneri tra i lavoratori e i datori di lavoro.

Concludendo la sua esposizione il senatore Viviani deplora la scelta del Governo di procedere ad una massiccia distribuzione di moduli per la regolarizzazione con finalità meramente propagandistiche, tali da suscitare

attese che verranno certamente deluse a causa della farraginosità e delle incertezze interpretative delle disposizioni all'esame delle Commissioni riunite.

Il senatore BATTISTI si sofferma sulla disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge: si tratta a suo avviso di una indicazione generica, che non precisa in particolare quali possano essere i motivi ostativi e ciò rende viziata quella norma. Altrettanto generica è la disposizione del comma 5, che non subordina il requisito negativo della mancata presentazione delle parti a elementari condizioni di garanzia, come ad esempio il controllo sulla regolarità degli avvisi rivolti alle stesse parti. Tutto ciò potrà determinare un contenzioso esteso ed è in ogni caso discutibile perché determina la perdita di un diritto a causa di prescrizioni incerte.

Quanto al comma 8, lettera c) dello stesso articolo 1, reputa contrario ai principi costituzionali il rilievo dato a una semplice denuncia e considera incompleta l'indicazione degli esiti processuali suscettibili di garantire la conservazione del diritto alla regolarizzazione: non sono considerate, infatti, le ipotesi dell'archiviazione per estinzione del reato o perché il fatto non è previsto come reato dalla legge, né tutte le ipotesi ulteriori che determinano una sentenza di non luogo a procedere. In merito all'articolo 1, comma 9, obietta che una falsa dichiarazione con dolo specifico costituisce una previsione di illecito agevolmente eludibile. Nell'articolo 2, comma 1, rileva ancora una volta una generica nozione di pericolosità, mentre ad altro proposito egli considera eccessivo l'importo di un terzo della retribuzione mensile per le spese di alloggio e trova discriminatoria la mancata sanzione della condotta di quel datore di lavoro che tenti di trasferire l'onere dei contributi sul lavoratore.

Il senatore EUFEMI considera il decreto necessario e urgente, trattandosi di situazioni che non possono essere trascurate, anche se i rilievi e le segnalazioni sul testo del provvedimento formulate dagli stessi relatori inducono ad alcune modifiche. Anzitutto, sarebbe opportuno distinguere i rapporti di lavoro tenendo conto che alcuni di essi hanno normalmente durata inferiore a un anno, con particolare riguardo ai settori interessati al lavoro stagionale, come il turismo e l'agricoltura. Considera particolarmente opportune le disposizioni dell'articolo 1, comma 6 e dell'articolo 2, comma 1 ed esprime un giudizio positivo sull'operato del Governo nell'attuazione delle norme in tema di regolarizzazione già contenute nella recente legge sull'immigrazione. Quanto ai nuovi interventi di regolarizzazione, egli ritiene necessario non generalizzare considerando in una disciplina unica chi sia entrato senza permesso o si sia trattenuto a permesso scaduto in Italia svolgendo un lavoro e chi invece sia stato espulso dall'Italia per aver commesso reati. A nome della sua parte politica, dichiara dunque un orientamento favorevole a regolarizzare la posizione di chi si trovi già in Italia per l'appunto a scopo di lavoro e non abbia commesso illeciti diversi da quello consistente nell'ingresso o nella permanenza

senza titolo. Quanto al termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione contenute nel decreto-legge, egli ritiene che esso debba essere allineato a quello già previsto per le collaboratrici domestiche e le cosiddette badanti, mentre in tema di impronte digitali non dovrebbero esservi discriminazioni tra cittadini italiani e stranieri; nondimeno, per i cittadini italiani è ragionevole una maggiore gradualità nell'applicare la prescrizione, anche per ragioni di spesa. In merito alle false dichiarazioni, segnala l'esigenza di prevenire casi critici che possono trarre in inganno anche i datori di lavoro e manipolazioni dei dati a scopo elusivo, ad esempio dell'imposizione fiscale. Segnala inoltre l'esigenza di rivolgere un'attenzione particolare anche ad altre attività, come quelle svolte presso gli studi professionali o per scopi non commerciali. Esprime, quindi, un indirizzo di principio nel senso di ritenere fondamentale il valore della dignità e dei diritti di tutte le persone e quello della solidarietà tra i popoli, nelle garanzie di sicurezza dei cittadini e dei loro beni, anche attraverso la necessaria azione di contrasto alla criminalità organizzata. Auspica, infine, un confronto sereno, utile a introdurre nel decreto-legge le modifiche più opportune e ragionevoli.

Il senatore PIROVANO ricorda che in alcuni paesi dell'Unione europea, ad esempio la Francia, per ottenere un permesso di soggiorno motivato da ragioni di studio, anche a un cittadino comunitario sono richiesti elementi di documentazione assai articolati e sono poste condizioni molto severe. Il decreto-legge in esame può essere senz'altro migliorato: ad esempio, nel comma 1 dell'articolo 1 si potrebbe precisare che l'occupazione del lavoratore deve avere avuto, nel periodo dei tre mesi, un carattere continuativo. All'articolo 2, comma 9, inoltre, non è chiaro se la misura del terzo si riferisca alla retribuzione mensile o al costo mensile dell'alloggio. Quanto al reperimento degli alloggi, la proposta di ricorrere anche agli enti pubblici appare velleitaria e sarebbe discriminatoria nei confronti di molti cittadini italiani, in particolare anziani, che già allo stato attuale spesso sono esclusi in favore degli stranieri regolarmente residenti in Italia. In merito alla questione delle impronte digitali, ricorda che le anagrafi comunali normalmente sono assai efficienti e consentono anche alle forze di polizia di accertare senza dubbio l'identità dei cittadini italiani. Per questi ultimi, dunque, non vi è alcuna necessità di prescrivere la rilevazione delle impronte digitali.

Il senatore BASSANINI si associa alle considerazioni già svolte dai senatori dei gruppi di opposizione e osserva che l'apprezzamento rivolto ai caratteri dinamici e aperti della società statunitense spesso è contraddetto dalla mancata considerazione di uno dei fattori che determinano quei caratteri: la disposizione ad accogliere e integrare il lavoro e l'intelligenza degli stranieri, che secondo molti studiosi determina un incremento delle capacità produttive e di innovazione. L'esigenza di nuove energie di lavoro, in particolare nei settori di piena occupazione, è segnalata da più parti come un elemento che può invertire l'attuale tendenza re-

cessiva o comunque di stagnazione economica, mentre le chiusure pregiudiziali all'apporto dei lavoratori stranieri non aiutano certamente la crescita delle capacità produttive. In merito all'articolo 2 del decreto-legge, egli osserva che la necessità di garantire la sicurezza contro i fenomeni di immigrazione clandestina non implica una discriminazione tra i lavoratori secondo la loro provenienza. L'articolo 2, dunque, si avvicina a una soluzione accettabile, che però va perfezionata. In particolare, egli ricorda che oggi al cittadino italiano si richiede per la carta d'identità un elemento identificativo come la fotografia, ma la legge già prevede che si possa aggiungere ad esso anche la rilevazione delle impronte digitali, anche se ciò in concreto avviene assai raramente. Nella carta d'identità elettronica, d'altra parte, sarà incluso comunque un dato biometrico (iride degli occhi o impronta digitale) più sicuro della stessa fotografia per l'accertamento dell'identità personale. Ciò garantisce ogni cittadino onesto dinanzi a chiunque altro possa alterare la sua identità. L'articolo 2, pertanto, potrebbe essere corretto prevedendo la consegna agli stranieri della carta d'identità elettronica contenente anche le impronte digitali, nel termine già previsto (un anno). Quanto ai cittadini italiani, ad essi saranno consegnate nei tempi già previsti le carte d'identità elettroniche con gli stessi elementi di identificazione biometrici. In tal modo si potranno evitare discriminazioni ingiustificate, garantendo la maggiore sicurezza.

Secondo il senatore MAFFIOLI l'opinione appena manifestata dal senatore Bassanini è senz'altro apprezzabile, ma la relativa proposta a suo parere non è realizzabile perché la gran parte dei comuni non sarebbe in grado di osservare quell'adempimento.

Il senatore PETERLINI ritiene che le disposizioni del decreto-legge avrebbero dovuto essere incluse nella recente legge sull'immigrazione. D'altra parte, egli non ignora le ragioni politiche che hanno impedito quella ragionevole soluzione e osserva che vi è un largo affidamento sulla conversione in legge del provvedimento di urgenza, così che qualsiasi modifica potrebbe determinare ulteriori incertezze. Osserva, quindi, che in alcune aree del paese, ad esempio nelle province di Trento e di Bolzano, uno sviluppo economico sostenuto esige un apporto di lavoratori anche stranieri, in particolare stagionali, senza il quale si realizzano danni economici notevoli.

Il senatore Massimo BRUTTI annuncia che i gruppi di opposizione intendono dare un contributo costruttivo alla discussione e proporranno una serie limitata di emendamenti al decreto-legge, in parte corrispondenti al contenuto del disegno di legge n. 1477. La critica al decreto-legge consiste soprattutto nel rilevare che in sede di regolarizzazione esso introduce differenze di trattamento tra gli stranieri, secondo che siano già regolari, oppure regolarizzati per effetto dello stesso decreto. Ciò appare coerente all'indirizzo assunto con la recente legge sull'immigrazione, ma crea discriminazioni e incertezze normative. In particolare, il comma 5 dell'arti-

colo 1 introduce una disciplina di rinnovo del permesso di soggiorno che non corrisponde a quella già prevista dall'articolo 5 della nuova legge, cosiddetta Bossi-Fini. In tal modo si deroga alla disciplina vigente e la si complica, senza tenere conto che un principio normativo razionale esige che le persone regolarizzate siano perciò assimilate nel trattamento a coloro che erano già regolari. Occorre valutare meglio, pertanto, il rapporto tra il decreto-legge e la legislazione già vigente, seguendo anche le indicazioni che provengono da settori della maggioranza e che sono state manifestate nella discussione in corso, in particolare dal senatore Eufemi. In merito alla lettera *c*) del comma 8 dell'articolo 1, che esclude la regolarizzazione per le persone colpite da una semplice denuncia, ritiene improprio e illegittimo accordare una simile rilevanza a un fatto (la denuncia) che nell'ordinamento non dovrebbe avere conseguenze negative sui diritti delle persone. Egli rileva in ciò la conferma di una tendenza già emersa nella politica legislativa del Governo e della maggioranza: da un lato, si introducono modifiche alle norme di diritto sostanziale e processuale ispirate a principi garantisti, spesso in modo discutibile per l'uso distorto che si intende fare di quelle modifiche, comunque ispirate a quei principi garantisti; d'altro canto, invece, per alcuni soggetti come gli stranieri si introducono norme restrittive e prive di ogni garanzia, quando i diritti di libertà sono garantiti dalla Costituzione per tutti e non solo per i cittadini italiani.

Il senatore PASSIGLI ritiene che le disposizioni che regolano il contenuto della dichiarazione diretta a ottenere la regolarizzazione potrebbero entrare in contrasto effettivo con quelle, di cui allo stesso articolo 2, che garantiscono la non punibilità del datore di lavoro. Il comma 2, lettera *d*), infatti, sembra esigere l'affermazione di aver convenuto, anche per il passato una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, quando ciò è notoriamente da escludere proprio per le situazioni di lavoro sommerso. Ritiene che il Governo e la maggioranza debbano risolvere l'incongruenza normativa appena indicata. Quanto al trattamento degli stranieri, che risulterebbe diverso se già regolari o invece regolarizzati, condivide le osservazioni critiche già espresse dal senatore Brutti.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Avendo il senatore BOSCETTO, relatore per la 1^a Commissione, rinunciato a replicare, prende la parola il presidente ZANOLETTI, il quale osserva preliminarmente che la discussione ha individuato con chiarezza i punti del decreto legge in conversione che richiedono interventi emendativi finalizzati a migliorare il testo elaborato dal Governo. Al tempo stesso, non si può disconoscere il grande valore delle misure all'esame delle Commissioni riunite, volte a recuperare ad una dimensione di legalità i numerosissimi lavoratori extracomunitari irregolarmente impiegati e,

conseguentemente a ridurre drasticamente l'area del lavoro nero, che danneggia gravemente sia i singoli lavoratori, sia l'intera società. In tal senso, considerata l'esigenza di varare misure suscettibili di rendere più trasparente il sistema produttivo e, al tempo stesso di rafforzare la rete di solidarietà nei confronti dei lavoratori extracomunitari, è auspicabile che, apportati i necessari miglioramenti, il decreto-legge n. 195 venga convertito in legge al più presto possibile.

Il sottosegretario MANTOVANO ringrazia gli intervenuti ed auspica che la discussione sul decreto-legge n. 195 costituisca un terreno di confronto costruttivo tra i gruppi politici di maggioranza e di opposizione.

Nel corso del dibattito si è fatto spesso riferimento al concetto di sanatoria: esso tuttavia non definisce adeguatamente le misure all'esame che, invece, agganciando il processo di emersione all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, delineano una procedura di regolarizzazione, del tutto coerente con l'impostazione della legge n. 189 del 2002, quanto alla prospettiva di riportare in una dimensione di legalità l'ampia area del lavoro sommerso.

In alcuni interventi, e in particolare da parte del senatore Brutti, sono stati sollevati forti dubbi sulla costituzionalità delle disposizioni del comma 8 dell'articolo 1, in particolare per quel che riguarda la lettera c): in proposito, occorre chiarire che il riferimento alla denuncia per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale intende evidenziare comportamenti particolarmente gravi che, ancor prima di costituire oggetto di esame da parte del giudice, siano però stati segnalati dalla autorità di pubblica sicurezza con una valutazione analoga a quella riguardante la pericolosità per la sicurezza dello Stato: una norma non dissimile, peraltro, è contenuta al comma 5 dell'articolo unico che costituisce il disegno di legge n. 1477, di cui il senatore Brutti è il primo firmatario.

La norma relativa alla durata annuale del permesso di soggiorno non intende certamente discriminare tra lavoratori extracomunitari entrati regolarmente in Italia e lavoratori successivamente regolarizzati in base alle procedure previste dal decreto-legge all'esame. Occorre però considerare la complessità della procedura di regolarizzazione, per la cui efficacia sono necessarie verifiche entro termini congrui, al fine di accertare l'effettività del rapporto di lavoro e, conseguentemente, dello stesso percorso tracciato dal provvedimento all'esame. Si tratta pertanto di una misura transitoria.

Il senatore Passigli ha poi rilevato una possibile contraddizione tra il comma 2 e il comma 6 dell'articolo 1, nel caso in cui i dati contenuti nella dichiarazione risultino non conformi al vero per quel che riguarda il trattamento retributivo. In proposito occorre leggere il comma 2 dell'articolo 1 contestualmente al successivo comma 3, dovendosi intendere che la lettera d) del comma 2 fa riferimento, quanto all'indicazione della retribuzione convenuta, non già al rapporto in essere ma a quello che verrà

definito in base alla dichiarazione di impegno a stipulare il contratto di soggiorno di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda poi il comma 1 dell'articolo 1, non vi è dubbio che l'espressione «nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto» si riferisce a rapporti di lavoro instaurati per la durata dell'intero periodo considerato, come peraltro è previsto dall'articolo 33 della legge n. 189 per *colf* e badanti. Occorre peraltro porre un freno ad una utilizzazione strumentale delle procedure di regolarizzazione, e tale preoccupazione è anche alla base della scelta di non includere il lavoro autonomo tra le fattispecie oggetto del provvedimento all'esame.

Il presidente ZANOLETTI avverte che è pervenuta da parte dei rappresentanti di alcuni Gruppi politici la richiesta di differire alle ore 14 di domani, mercoledì 18 settembre, il termine per la presentazione degli emendamenti. Ove le Commissioni riunite consentano, propone pertanto di adottare tale termine, anziché quello delle ore 13, precedentemente indicato.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

185^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la cui riunione si è appena conclusa.

Informa che alcune associazioni hanno avanzato la richiesta di partecipare alle audizioni programmate dalla Commissione in relazione all'esame dei disegni di legge n. 1545 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001) e n. 1187 (Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione).

La Presidenza ritiene opportuno procedere anzitutto all'audizione dei rappresentanti istituzionali (Governo, regioni, enti locali) e ha, pertanto, invitato quelle associazioni a trasmettere contributi scritti e a prendere contatto con i relatori.

Il senatore VITALI, a nome del Gruppo DS-l'Ulivo, rappresenta l'intenzione di accelerare l'iter di esame del disegno di legge n. 1545, che la sua parte politica ritiene prioritario rispetto a quello del disegno di legge costituzionale n. 1187 sulla «devoluzione». Chiede, pertanto, che sia ridotto il numero delle audizioni programmate in modo che si passi al più presto alla valutazione degli emendamenti.

Il presidente PASTORE, pur condividendo l'esigenza di un esame rapido del disegno di legge n. 1545, fa presente che anche ove si riducesse il numero delle audizioni in calendario, non sarebbe possibile passare alla fase conclusiva dell'esame in Commissione prima della fine del mese di ottobre. Ricorda, inoltre, che la valutazione circa la priorità dei disegni di legge citati compete alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA

(1707) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici
(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra i presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 200, recante misure a favore del comparto agricolo danneggiato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio e agosto 2002: al fine di favorire la ripresa economica e produttiva, si prevedono il ripristino delle strutture e delle infrastrutture e altri interventi di bonifica e irrigazione, nonché una più efficace difesa dei redditi agricoli.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario DOZZO, condividendo il giudizio espresso dal relatore, auspica che la Commissione approvi la proposta di parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con una dichiarazione di voto favorevole del senatore VITALI, la Commissione approva il parere, proposto dal relatore, favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1213-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica dell'articolo 51 della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; e senza modificazioni, in prima deliberazione, dal Senato e senza modificazioni, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente PASTORE, in sostituzione della relatrice Ioannucci, ricorda che il disegno di legge costituzionale in titolo è stato approvato dalla Camera dei deputati in seconda deliberazione e si dichiara soddisfatto per l'avanzamento dell'*iter*, che potrà concludersi al più presto con la definitiva approvazione da parte del Senato.

Non essendovi richieste di intervento, propone di conferire alla relatrice Ioannucci il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,50.

186^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 30 luglio.

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emendamenti e formulati i relativi pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Dichiara quindi improponibili gli emendamenti 01.16, 01.15 e 01.14 perché estranei all'oggetto della discussione, che deve ritenersi limitata con particolare rigore anche in funzione della possibilità che la legge di revisione costituzionale sia sottoposta al *referendum* confermativo, nel qual caso il corpo elettorale dovrebbe essere chiamato a pronunciarsi su questioni per quanto possibili omogenee. Ritira, quindi, l'emendamento 01.1, ricordando che la proposta era fondata sull'assimilazione di natura normativa tra la potestà legislativa esclusiva dello Stato e quella delle regioni; nel corso della discussione, egli si è convinto che quelle potestà hanno invece natura diversa perché la legge regionale è esclusiva nel senso che non esige, e non ammette, una legislazione statale di principio nella stessa materia, come nei casi di legislazione concorrente, ma tollera invece, e anzi presuppone ai sensi di altre prescri-

zioni costituzionali, norme statali per così dire trasversali, come quelle che assicurano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali o quelle che garantiscono l'unità giuridica ed economica della Repubblica. La legislazione esclusiva dello Stato, viceversa, è tale in senso proprio, perché non ammette, nelle stesse materie, fonti normative di natura legislativa attribuite al legislatore regionale.

Il senatore TURRONI interviene a proposito degli emendamenti dichiarati improponibili, ritenendo che una connessione all'oggetto del disegno di legge sia invece evidente, in particolare quando si tratta di individuare le identità regionali. A tale riguardo, d'altra parte, anche alcuni esponenti della maggioranza hanno avanzato specifiche proposte come quella di istituire la regione Romagna, che però non sono emerse in forme di emendamento al disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE conferma la dichiarazione di improponibilità e le relative motivazioni.

Il senatore VITALI concorda con la valutazione del Presidente e dichiara che in caso diverso avrebbe richiesto il ritiro del primo emendamento, ritenendo sbagliata la proposta di istituire la regione Romagna: l'identità di quel territorio, infatti, può essere tutelata in sede di adozione del nuovo statuto della regione Emilia-Romagna, prevedendo aggregazioni di province su base volontaria.

Il relatore D'ONOFRIO, quindi, intende pronunciare un giudizio di insieme sugli emendamenti relativi all'attuale testo dell'articolo 117, che vanno dall'emendamento 01.3 all'emendamento 1.16. In proposito, ritiene che alcune questioni poste nella discussione meritano approfondimento e a volte anche consenso. Tuttavia il disegno di legge aggiunge una nuova disposizione al testo attuale dell'articolo 117, che a suo avviso dovrebbe essere discussa, con le relative proposte di modifica, prima di ogni altra, tenendo conto che vi è comunque una esigenza di raccordo alle disposizioni attuali dell'articolo 117, esigenza che può essere soddisfatta meglio valutando successivamente le possibili modifiche a quelle disposizioni.

Il senatore VITALI ricorda che durante l'illustrazione degli emendamenti i gruppi di opposizione hanno rappresentato blocchi di questioni inerenti ai problemi dell'istruzione, della sanità e della polizia locale, rinunciando a una esposizione analitica delle proposte di modifica. Ricorda, inoltre, l'affermazione del relatore, secondo la quale non sarebbe ragionevole, in prospettiva, aggiungere semplicemente le norme sulla devoluzione all'attuale articolo 117, che a sua volta esige interventi di revisione. Nell'accogliere tale prospettiva, egli considera necessaria, allora, una proposta organica di revisione dell'articolo 117, che però il Governo e la maggioranza non hanno ancora formulato. Nell'occasione, intende precisare che l'opposizione rifiuta il disegno di legge n. 1187, non perché vo-

glia respingere ogni ipotesi di ulteriore revisione costituzionale concernente anche l'articolo 117, ma perché ritiene prioritaria l'attuazione della riforma già adottata.

Il senatore BASSANINI osserva che la proposta avanzata dal relatore può essere interpretata come un semplice accantonamento di un insieme di emendamenti (con gli eventuali effetti preclusivi) o intesa nel suo senso più politico, di attenzione alle ragioni rappresentate nelle proposte di modifica avanzate dalle opposizioni. Al riguardo egli ribadisce che per l'opposizione è prioritaria l'attuazione della riforma costituzionale già adottata e dunque la trattazione del disegno di legge n. 1545, per l'approvazione del quale vi sono forti ragioni di urgenza perché norme costituzionali già vigenti esigono strumenti di attuazione tempestivi. Quanto alle audizioni programmate in merito ai provvedimenti di attuazione e revisione del nuovo Titolo V, esse dovrebbero precedere ogni decisione sulle proposte di modifica in esame, almeno per acquisire la valutazione dei rappresentanti delle istituzioni direttamente interessate.

Il presidente PASTORE non può escludere la possibilità di specifiche preclusioni derivanti dall'eventuale accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti al testo attuale dell'articolo 117, che sono alcune decine, una volta accolta la proposta di integrazione dello stesso articolo contenuta nel disegno di legge in esame. Conferma, inoltre, che il gran numero di emendamenti presentati al disegno di legge impone intanto di procedere al relativo esame, svolgendo nelle stesse settimane le audizioni già programmate. Riconosce, quindi, che l'eventuale reiezione di tutte le proposte di modifica al testo attuale dell'articolo 117 potrebbe essere interpretata come rifiuto di ogni revisione diversa da una revisione integrativa intitolata alla devoluzione, ma ritiene che ciò debba essere inteso nel contesto della discussione, dal quale si evince che né il relatore, né il Governo, né la maggioranza escludono revisioni ulteriori dello stesso articolo 117.

Il relatore D'ONOFRIO giudica coerente ma non condivisibile l'indicazione del senatore Vitali, che in sostanza chiede di sospendere l'esame del disegno di legge, procedendo intanto nell'esame del disegno di legge di attuazione del nuovo Titolo V e richiedendo al Governo un disegno di legge di riforma complessiva dell'articolo 117. Quanto agli emendamenti riferiti alle disposizioni attualmente contenute nello stesso articolo della Costituzione, accantonarli significa solo rinviare di qualche tempo le relative valutazioni, in modo da acquisire intanto una decisione sulla integrazione dell'articolo 117 con il nuovo comma proposto dal Governo, riferito alla nuova potestà legislativa esclusiva delle regioni. Egli tuttavia non ha difficoltà a procedere nelle votazioni secondo l'ordine naturale degli emendamenti, precisando che una eventuale reiezione di tutte le proposte di modifica non dovrebbe essere interpretata come rifiuto di considerare positivamente, in un momento successivo, proposte anche ragionevoli e fondate di revisione dell'attuale articolo 117. Ciò è coerente a un'imposta-

zione tradizionale, da lui costantemente seguita, secondo la quale le riforme costituzionali dovrebbero essere sempre approvate da una maggioranza più ampia di quella che sostiene il Governo.

Il senatore BASSANINI considera condivisibile e particolarmente importante l'affermazione del relatore, che sembra preludere a ogni utile tentativo per riforme costituzionali approvate a larga maggioranza. Nondimeno, dubita dell'utilità di votare subito sul nuovo comma dell'articolo 117 proposto dal Governo, quando lo stesso relatore ammette una esigenza di raccordo con l'attuale articolo 117, non emersa finora in una proposta articolata proveniente dal Governo o dalla sua maggioranza. Al momento, pertanto, sembra preferibile procedere alle votazioni secondo l'ordine naturale degli emendamenti, nella chiarezza delle rispettive posizioni politiche.

Il senatore MANCINO apprezza la disponibilità del relatore a valutare anche positivamente alcune proposte dell'opposizione. Ricorda però che il ministro La Loggia ha pubblicamente affermato di non condividere quello che ha ritenuto un sovraccarico legislativo per lo Stato nella determinazione dei principi fondamentali che devono guidare la legislazione concorrente delle regioni, preferendo un modello di ripartizione tra legislazioni esclusive, rispettivamente statali e regionali. Egli invece ritiene che, si condivida o meno l'istituto della legislazione concorrente, l'individuazione dei principi fondamentali nella legislazione statale ha un carattere di urgenza, per garantire lo svolgimento coerente e corretto della legislazione regionale concorrente. Si tratta di questione attinente al disegno di legge n. 1545, che assume un valore prioritario e investe aspetti non estranei all'ipotesi di devoluzione contenuta nel disegno di legge in esame. Considera opportuno, dunque, rappresentare al Ministro per gli affari regionali la disponibilità dell'opposizione a modificare l'articolo 117, ma nell'affermazione di una priorità imprescindibile, che consiste intanto nella sua attuazione. Ogni ipotesi di correzione può essere poi meditata e valutata, anche se le forze politiche di opposizione considerano dirompente una eventuale integrazione dell'articolo 117 che contempra casi di legislazione regionale di natura esclusiva.

Si conviene, quindi, di procedere nelle votazioni secondo l'ordine proprio degli emendamenti.

Sull'emendamento 01.3 il senatore VITALI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, confermando che le priorità logiche postulano la sequenza «legge di attuazione del nuovo Titolo V – eventuale revisione costituzionale». L'articolo 117 non è dunque considerato intangibile dall'opposizione, che accetta una discussione in proposito, purché non sia introdotta e proseguita in tempi e con modalità impropri. La riforma del Titolo V, infatti, fu il frutto di un lavoro lungo, per molto tempo largamente condiviso in Parlamento e sostenuto fino all'epilogo dalle rappresentanze

regionali e locali. Se si ritiene inopportuna l'approvazione di una nuova riforma costituzionale con la sola maggioranza di governo, si dovrebbe seguire un percorso coerente, come quello dapprima indicato. L'emendamento in esame intende affermare che temi come l'immigrazione e l'emigrazione non possono essere regolati su base regionale, ma esigono anzi una disciplina sovranazionale.

Il senatore PETRINI, richiamandosi alle considerazioni del senatore Vitali, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 01.3, evidenziando l'esigenza di completare le disposizioni costituzionali che attribuiscono alla sfera di competenza esclusiva statale la materia dell'immigrazione con l'esplicitazione della competenza statale anche ai fini della disciplina dell'espatrio dei cittadini.

Il senatore TURRONI dichiara di ritirare la propria firma dall'emendamento 01.3 e preannuncia il voto contrario avendo riscontrato, fra l'altro, alla luce di una più meditata valutazione della proposta, l'incongruenza e l'incompatibilità della stessa con l'articolo 16 della Costituzione, che assicura la libertà di circolazione ai cittadini e la loro libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi.

Preannuncia inoltre il ritiro della firma da altri emendamenti, sottoscritti insieme ad altri proponenti nell'imminenza del termine di presentazione e successivamente riconsiderati nella più ampia prospettiva della loro coerenza complessiva con le altre disposizioni della Carta costituzionale.

La senatrice DENTAMARO, pur esprimendo apprezzamento per le considerazioni del senatore Turrone, nonché attenzione per l'attività svolta dalle regioni in favore e a tutela delle loro comunità di emigrati all'estero, ritiene opportuna una modifica dell'articolo 117 volta ad esplicitare la competenza statale in materia di espatrio dei cittadini, e preannuncia, pertanto, il proprio voto favorevole per l'emendamento 01.3.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 01.3, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore PETRINI interviene quindi sull'emendamento 01.4, preannunciando a nome del suo Gruppo il proprio voto favorevole, sottolineando, anche alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, l'esigenza di integrare l'articolo 117, secondo comma, riconoscendo la competenza statale anche in materia di emigrazione. Rileva al riguardo le incongruenze che potrebbero determinarsi nell'ordinamento ove la materia venisse lasciata alla disciplina derivante dalla legislazione regionale.

Il senatore VITALI, pur dando atto alle regioni dell'espletamento di iniziative importanti per gli emigrati, ritiene prioritario riconoscere la pre-

valente competenza statale in materia e si associa, pertanto, alla dichiarazione di voto favorevole del senatore Petrini sull'emendamento 01.4.

Il senatore TURRONI, in conformità con quanto precedentemente preannunciato, ritira la propria firma dall'emendamento 01.4, dichiarando il proprio voto contrario, riscontrandone l'incongruenza con l'articolo 16 della Costituzione.

La senatrice TOIA, in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara il voto contrario sull'emendamento 01.4, non ritenendo condivisibile la compressione che ne deriverebbe delle competenze regionali in materia di emigrazione. Sottolinea al riguardo la ricchezza e l'importanza della legislazione posta in atto dalle regioni in favore delle rispettive comunità di emigrati, in settori come la salvaguardia delle tradizioni culturali, e ricorda le significative iniziative assunte, ad esempio, dal Veneto nonché, in passato, dalla Lombardia.

Il relatore D'ONOFRIO rileva come gli ultimi interventi che si sono svolti confermino l'esigenza di un più efficace raccordo fra le competenze statali esclusive, quelle concorrenti e le competenze residuali riconosciute alle regioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 attraverso una organica revisione di tale articolo, che potrebbe essere compiuta in altra sede. Conferma pertanto il proprio avviso contrario sulla proposta emendativa in discussione non per il merito della stessa, ma perché ritiene opportuno attenersi, in questa fase, agli aspetti inerenti alla formulazione del nuovo comma dell'articolo 117, proposto dal Governo, riferito alla potestà legislativa esclusiva delle regioni.

Il senatore BASSANINI ritira la propria firma dall'emendamento 01.4, su cui dichiara il voto contrario, in dissenso dal Gruppo, e preannuncia il ritiro della firma anche da altri emendamenti evidenziando come le proposte volte ad integrare l'attuale formulazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione tendano inevitabilmente a comprimere le competenze regionali invertendo il processo di decentramento in atto.

L'emendamento 01.4, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore VITALI invita ad accogliere l'emendamento 01.13, che conferma la disponibilità della propria parte politica a procedere ad una revisione dell'articolo 117, purché venga riconosciuta preliminarmente la priorità dell'attuazione delle vigenti disposizioni costituzionali – e concerne una materia, quale il materiale strategico, strettamente connessa alla sicurezza dello Stato ed all'assolvimento di obblighi internazionali assunti dall'Italia, ai sensi degli articoli 10 e 11 della Costituzione, e che certamente non costituisce una competenza oggetto di rivendicazione da parte delle regioni.

Posto ai voti, l'emendamento 01.13 risulta respinto.

Il senatore BASSANINI ritira la propria firma dall'emendamento 01.2, su cui dichiara il voto contrario, non ritenendo condivisibile ricondurre esclusivamente allo Stato la competenza sulle materie ivi previste, quali la regolazione e la vigilanza delle attività finanziarie e creditizie, secondo un'ottica eccessivamente centralistica.

La Commissione procede quindi alla votazione sull'emendamento 01.2, che non risulta accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1187

Art. 1.

01.16

TURRONI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 131 della Costituzione)

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia, Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia; Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna"».

01.15

TURRONI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; la Romagna ne ha sei, il Molise due, la Valle d'Aosta uno"».

01.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Modifiche dell'articolo 116 della Costituzione)

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 116. – Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alle Valle d'Aosta sono attribuite, con legge costituzionale, forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate alla Camera dei deputati e alla Camera delle regioni.

Gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna regione e previa intesa della medesima regione sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

Gli statuti speciali definiscono forme ed istituti di cooperazione tra Stato e regioni"».

01.1

PASTORE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

Il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Spetta alle Regioni la potestà legislativa generale nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, nel rispetto anche dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica"».

01.3

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera *b*), dopo la parola: "immigrazione" sono inserite le seguenti: "ed espatrio dei cittadini"».

01.4

VITALI, DENTAMARO, VILLONE, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera *b*), prima della parola: "immigrazione" sono inserite le seguenti: "emigrazione e"».

01.13

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera *d*), sono aggiunte infine le seguenti: ", materiale strategico;"».

01.2

VITALI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera *e*), dopo le parole: "tutela del risparmio" sono inserite le seguenti: "regolazione e vigilanza delle attività finanziarie e creditizie;"».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

117^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE DELIBERANTE**

(1577) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia, Palma ed altri, Vitali (Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore ZICCONI, ad avviso del quale, il testo del disegno di legge in titolo come licenziato dalla Camera dei deputati, mentre rappresenta il frutto di una convergenza equilibrata con riferimento ad alcune delle soluzioni proposte, suscita invece perplessità sotto altri profili. La *ratio* del disegno di legge è evidentemente quella di pervenire ad una accentuata valorizzazione dello strumento dell'applicazione della pena su richiesta nella convinzione che questo possa svolgere un ruolo centrale in funzione di una maggiore efficienza del processo penale. La scelta di fondo è, in quest'ottica, rappresentata dall'aumento a cinque anni del limite di pena entro il quale può operare il patteggiamento in luogo dei due attualmente previsti. L'accordo raggiunto alla Camera dei deputati su questo punto comporta un notevole ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto con conseguenze presumibilmente di vasta portata. Tale soluzione deve peraltro essere valutata anche alla luce della previsione contenuta nel capoverso 1-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge che, con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale nonché nei confronti dei delinquenti abituali, professionali, per tendenza, e dei recidivi, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma del codice penale, stabilisce che l'ammissione al patteggiamento è subordinata, in caso di pena detentiva superiore ai due anni al

fatto che non permangono conseguenze dannose e pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato. Peraltro va sottolineato che nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati sono emerse incertezze circa il significato dell'espressione «conseguenze dannose o pericolose del reato» e relativamente a tale aspetto gli sembra opportuno un approfondimento nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento al fine di eliminare il rischio di oscillazioni interpretative in sede di applicazione della norma.

L'articolo 2 del disegno di legge incide sull'articolo 445 del codice di procedura penale che disciplina gli effetti dell'applicazione della pena su richiesta. Al riguardo non può non manifestare le proprie perplessità per il tipo di compromesso raggiunto dalla Camera dei deputati, con il quale si è ritenuto di poter differenziare gli effetti delle sentenze di patteggiamento a seconda dell'entità della pena patteggiata. Si tratta di una soluzione che se può forse trovare qualche giustificazione, seppur con alcune incertezze, con riferimento ad esempio all'applicazione delle misure di sicurezza, non si vede invece come possa sostenersi con riferimento ad altri effetti, quali la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

L'articolo 3 del disegno di legge interviene invece sulla disciplina della revisione specificando che tale istituto è ammissibile anche nei confronti delle sentenze con cui viene pronunciata l'applicazione della pena su richiesta.

Infine l'articolo 4 contiene una disposizione di carattere transitorio volta a far sì che dell'estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto del patteggiamento possano avvalersi anche soggetti coinvolti nei processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge nei quali sia decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale. Riguardo a tale disposizione transitoria si sofferma in particolare sull'espressione «in corso di dibattimento» sottolineando che essa dovrebbe essere interpretata nel senso di limitare l'operatività della norma transitoria ai soli processi di primo grado.

Si apre il dibattito.

Il senatore ZANCAN dichiara di essere assolutamente contrario al disegno di legge in titolo ed evidenzia come lo stesso stravolgerebbe il funzionamento del processo penale.

Al riguardo ritiene innanzitutto inaccettabile che il provvedimento sia assegnato in sede deliberante in quanto la sua portata e le sue implicazioni renderebbero necessario il passaggio in Aula. Nel merito richiama poi con forza l'attenzione sul fatto che la sentenza di patteggiamento è una sentenza che non comporta un accertamento di responsabilità e pertanto essa non realizza una effettiva reintegrazione dell'ordine giuridico leso dalla commissione del reato. Tale considerazione rende evidente la non condivisibilità della scelta effettuata dalla Camera dei deputati in quanto essa implicherebbe una significativa estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto nel quale verrebbero a ricadere anche reati gravissimi come lo stupro o il tentato omicidio ovvero i delitti contro la pubblica am-

ministrazione, reati rispetto ai quali sarebbe intollerabile un allentamento della repressione penale.

Per quel che concerne poi, più in particolare, l'articolo 2 gli sembra un'autentica follia la scelta di differenziare gli effetti del patteggiamento a seconda che la pena detentiva inflitta sia al di sopra o al di sotto dei due anni, mentre del tutto non condivisibile gli appare la disposizione di carattere transitorio che, a suo avviso, è il riflesso di un vero e proprio scollamento dalla realtà processuale.

Dopo aver evidenziato inoltre che le innovazioni proposte nel testo in esame comportano anche un significativo e non opportuno ampliamento dei poteri del pubblico ministero, conclude ribadendo la sua contrarietà di fondo al disegno di legge in titolo.

Il senatore FASSONE, pur anticipando un giudizio complessivamente favorevole al disegno di legge in titolo, sottolinea però la complessità e il rilievo degli aspetti problematici ad esso sottesi e la necessità di un adeguato approfondimento degli stessi.

Al riguardo ritiene innanzitutto opportuno sottolineare come le modifiche proposte dal disegno di legge in discussione implicino un ulteriore ampliamento dell'area della cosiddetta «giustizia negoziale». Si tratta di una scelta che quindi viene a restringere ulteriormente l'area del processo accusatorio in senso proprio, accentuando la contrapposizione fra i riti alternativi che dovrebbero assicurare la definizione della gran massa dei procedimenti, da un lato, e, dall'altro, un modello di processo dibattimentale estremamente sofisticato, di fatto accessibile a pochi e sempre più soggetto al rischio di «inciampare su se stesso» assicurando l'impunità al colpevole. Non ignora che l'accentuata valorizzazione dei riti alternativi costituisce un dato comune all'esperienza del processo accusatorio nei paesi di *common law* e, come già accennato, non è pregiudizialmente contrario a innovazioni che si collochino in tale prospettiva, ma ritiene però che una scelta di questo tipo, quale quella delineata nel disegno di legge in titolo, dovrebbe in primo luogo essere preceduta da un'attenta ricognizione su quelli che sono stati gli effetti di alcune recenti riforme legislative, in particolare quelle in materia di difesa d'ufficio, di patrocinio per i non abbienti e di modifica delle disposizioni relative al rito abbreviato. Andrebbe, tra l'altro, forse anche riflettuto sull'opportunità di continuare a prevedere per il rito abbreviato una riduzione secca nella misura di un terzo della pena da irrogare, mentre invece per il patteggiamento si prevede la possibilità della diminuzione della pena fino alla misura massima di un terzo. Un ulteriore aspetto su cui andrebbe condotta un'attenta riflessione è costituito poi dal tipo di reati che con la modifica proposta dalla Camera dei deputati verrebbero ad entrare nell'ambito di applicazione dell'istituto del patteggiamento. È indubbio che fra questi sono ricompresi anche reati di estrema gravità come quelli in materia di pedofilia, oltre a quelli cui ha testè fatto riferimento il senatore Zancan. Un'attenzione specifica va poi riservata agli effetti che l'innovazione contenuta nel testo in esame produce con riferimento alla posizione della parte civile.

Un altro aspetto da approfondire è rappresentato dalle conseguenze che la riforma proposta comporta alla luce del disposto dell'articolo 197-*bis* del codice di procedura penale. Ricorda infatti che tale disposizione, come introdotta dalla legge n. 63 del 2001, non solo fa sì che l'imputato in un procedimento connesso o collegato nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza di patteggiamento può essere sentito come testimone ma, alla luce del comma 4 di tale articolo, fa sì anche che tale testimone possa essere obbligato a rispondere sui fatti per i quali è stata pronunciata nei suoi confronti la sentenza di patteggiamento. Ne consegue quindi che da questo punto di vista l'allargamento del patteggiamento contribuisce di riflesso ad un rafforzamento della possibilità di contraddittorio effettivo nel processo penale e, sotto tale profilo, gli effetti della modifica oggetto del disegno di legge in titolo non possono che essere valutati positivamente.

Passando più specificamente all'esame dell'articolato il senatore Fasone sottolinea come l'articolo 1 del disegno di legge elimini il riferimento alla pena pecuniaria contenuto nell'attuale formulazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Si tratta di una omissione che suscita perplessità e che potrebbe determinare conseguenze inopportune sul piano applicativo. Sembrerebbe quindi ragionevole correggere il testo trasmesso dalla Camera dei deputati e inserire il riferimento alla pena pecuniaria sia all'articolo 1 sia al successivo articolo 2. Con riferimento poi a quest'ultimo osserva come lo stesso differenzi gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta a seconda che con la stessa venga irrogata una pena superiore o inferiore a due anni. Tale soluzione, se può essere ipotizzabile con riferimento ad alcuni degli effetti considerati dall'articolo 445 del codice di procedura penale, non sembra però ammissibile con specifico riguardo al profilo dell'efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento. È infatti evidente che l'efficacia della sentenza di patteggiamento nei giudici civili e amministrativi non può che dipendere dal tipo di accertamento inerente alla sentenza di patteggiamento medesima e le caratteristiche di tale accertamento non variano in dipendenza dell'entità della pena. Relativamente poi all'articolo 3 ritiene che, pur essendo condivisibile in linea di principio l'innovazione proposta, essa vada valutata anche tenendo conto delle motivazioni contenute nella sentenza delle sezioni unite della Cassazione penale del 1998 con cui venne esclusa l'ammissibilità dell'istituto della revisione con riferimento alle sentenze di applicazione della pena su richiesta. Con riferimento, da ultimo, all'articolo 4 giudica non condivisibile in particolare la previsione che consente, senza alcun limite, la ripresentazione della richiesta di patteggiamento, giudicando opportuno a tale proposito stabilire che la riproposizione sia possibile solo laddove la richiesta non fosse precedentemente proponibile o, in subordine, qualora la nuova richiesta riguardi comunque l'applicazione di una pena di entità superiore a quella cui si riferiva la precedente richiesta di patteggiamento.

Su proposta del relatore ZICCONI la Commissione conviene quindi fissare a lunedì 30 settembre 2002, alle ore 20 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito della discussione.

(1272) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso, approvato dalla Camera dei deputati

(1112) SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale
(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice MAGISTRELLI la quale, preliminarmente sottolinea come le due proposte legislative all'esame siano volte ad adeguare le norme vigenti a vere e proprie emergenze sociali legate a comportamenti omissivi di soccorso in occasione di gravi sinistri stradali.

Passa quindi ad illustrare il contenuto dei disegni di legge, a partire dall'A.S. 1272, di iniziativa dei deputati Fanfani e Castagnetti, approvato dalla Camera dei deputati il 19 marzo scorso.

L'articolo 1 è volto a modificare le previsioni sanzionatorie dell'articolo 593 del codice penale in tema di omissione di soccorso, mediante un inasprimento che eleva sia la pena detentiva dall'attuale previsione di un massimo di tre mesi fino a un anno, sia la pena pecuniaria fino a 2500 euro.

L'articolo 2 interviene invece sull'articolo 189 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che al comma 5 dispone sanzioni per coloro che non ottemperano all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose. La modifica proposta dispone una elevazione della sanzione pecuniaria, nonché – ed è una novità rispetto alla disciplina vigente – una sanzione amministrativa accessoria consistente nella sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi nell'ipotesi in cui dal fatto derivi ai veicoli coinvolti un danno grave tale da determinare la necessità della revisione del veicolo. È prevista altresì una modifica del comma 6 del citato articolo 189 del codice della strada, relativo alle ipotesi in cui dall'incidente derivi danno alle persone. In tal caso viene elevata nel massimo la sanzione di carattere penale fino a tre anni per chi, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all'obbligo di fermarsi; nella medesima ipotesi è poi prevista l'applicabilità delle misure cautelari personali coercitive anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale. Inoltre, mentre in precedenza era prevista la possibilità di arresto solo per il conducente che si fosse specificamente dato alla fuga, con la presente modifica si estende alla semplice inottemperanza all'obbligo di fermata la facoltà di arresto in flagranza, ai sensi dell'articolo

381 del codice di procedura penale anche al di fuori dei limiti previsti da questa norma.

Una ulteriore modifica al decreto legislativo n. 285 del 1992 è quella relativa alla modifica del comma 7 dell'articolo 189, nella parte relativa alla misura della pena per chi non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite e alla previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

L'articolo 3 interviene sulla competenza giurisdizionale per materia, sottraendo alla competenza del giudice di pace e trasferendole alla competenza del Tribunale sia le ipotesi di omissione di soccorso previste dall'articolo 593 commi 1 e 2 del codice penale sia l'ipotesi di inottemperanza all'obbligo di fermarsi con danno alle persone previsto dall'articolo 189 comma 6 del codice della strada.

La relatrice prosegue il suo intervento illustrando poi il contenuto del disegno di legge n. 1112, di iniziativa del senatore Scalera.

Analogamente al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, con l'articolo 1, comma 1, si provvede a modificare la pena prevista dall'articolo 593 del codice penale elevandola nel massimo fino al limite di tre anni di reclusione e di 2582 euro di multa.

Il successivo comma 2 introduce poi un nuovo articolo nel codice penale prevedendo una nuova fattispecie delittuosa definita «omissione di soccorso a seguito di incidente stradale», collocata fra i delitti contro la persona ed in particolare fra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale. La nuova norma prevede sia sanzioni penali (reclusione da uno a cinque anni, aumentabile fino al doppio in caso di comportamento omissivo dal quale derivino lesioni personali o addirittura la morte di una o più persone) per coloro che, avendo causato o concorso a causare un sinistro con feriti o pericolo per le persone, si siano allontanati senza prestare soccorso, assistenza o senza darne comunicazione all'autorità, sia la sanzione amministrativa accessoria, applicabile anche dal giudice penale se non già applicata in sede amministrativa, della sospensione della patente per un periodo determinato.

Il disegno di legge prevede infine la punibilità del fatto – con la reclusione fino a tre anni – anche quando commesso con colpa, senza la previsione di un limite minimo anche allo scopo di consentire al giudice la comminazione di pene minime nei casi di particolare lievità. La punibilità per colpa è finalizzata a rafforzare il richiamo rivolto a tutti gli utenti della strada al dovere di attenzione, evitando il possibile ricorso a scusanti di carattere soggettivo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, la Commissione conviene di congiungere l'esame dei due disegni di legge, assumendo quale testo base l'A.S. 1272, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito della discussione congiunta.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (n. 118)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BUCCIERO il quale fa presente come lo schema di testo unico in esame raccolga e coordini le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di casellario giudiziale, casellario dei carichi pendenti, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Oggetto del testo unico sono le norme che disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione dei dati del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché le norme che disciplinano i relativi servizi certificativi e le procedure riguardanti gli uffici coinvolti. Attualmente la materia è disciplinata da disposizioni di varia origine e rango normativo che si sono stratificate nel corso degli ultimi settanta anni a partire dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778. Il relatore prosegue richiamando in particolare l'attenzione su un aspetto dello schema di testo unico, rappresentato dalla introduzione dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Si tratta di un'innovazione, attuata sulla base dei poteri attribuiti al legislatore delegato, che appare opportuna e che colma una lacuna della delega contenuta nella legge n. 300 del 2000 e nel successivo decreto legislativo n. 231 del 2001 con il quale si è introdotta nell'ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

Coglie peraltro l'occasione, al riguardo, per sottolineare in generale l'opportunità dell'istituzione di un'anagrafe di tutte le sanzioni amministrative che costituirebbe il presupposto operativo indispensabile per rendere concretamente efficace, in via generale, la previsione contenuta nell'articolo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981 in materia di reiterazione delle violazioni. Come è noto l'articolo in questione è stato introdotto a seguito del recente intervento di depenalizzazione dei reati minori attuato con il decreto legislativo n. 507 del 1999 emanato sulla base della delega contenuta nella legge n. 205 dello stesso anno e ricorda come, proprio in occasione dell'esame di quest'ultima, la sua parte politica – vale a dire il Gruppo Alleanza Nazionale – ebbe modo di sottolineare l'importanza centrale che rivestirebbe l'istituzione di una simile anagrafe.

Il relatore quindi si sofferma in particolare sul titolo VI dello schema di testo unico rilevando l'opportunità di precisare le autorità presso le quali sono istituiti gli uffici locali e territoriali e altresì che l'ufficio centrale è istituito presso il ministero della giustizia.

Conclusivamente propone alla Commissione di conferirgli mandato a redigere un parere favorevole con osservazioni sullo schema di testo unico in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CEE n. 4045/89, relativo al sistema di finanziamento FEOGA – sezione garanzia (n. 121)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 422. Esame e rinvio)

Il senatore GIULIANO riferisce alla Commissione sullo schema in titolo, rammentando che l'articolo 4 della legge comunitaria per il 2000 aveva conferito al Governo la delega (da esercitarsi entro i due anni successivi) ad emanare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000, per i quali non fossero già previste sanzioni.

Lo schema di decreto legislativo in esame dispone in questa prospettiva l'introduzione di sanzioni (attualmente non previste) conformi alla regolamentazione comunitaria nel settore dei finanziamenti FEOGA – sezione garanzia – di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89. In particolare, si prevede una sanzione pecuniaria, pari all'importo concesso agli operatori agricoli beneficiari di aiuti comunitari relativi al finanziamento del FEOGA, che dichiarano di non possedere o rifiutano o sottraggano all'ispezione e alla verifica la documentazione relativa all'attività oggetto dell'erogazione. Previa diffida è altresì prevista una sanzione amministrativa fino a 10.500 euro nei confronti di terzi interessati ai controlli incrociati. In attesa poi del passaggio delle competenze alle Regioni, incaricati dei controlli sono la guardia di finanza (Agenzia delle dogane) e il Corpo forestale dello Stato (Ministero dell'agricoltura).

Infine è prevista la funzione di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, ai funzionari ministeriali incaricati dei controlli in esame.

Conclusivamente il senatore Giuliano propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole nel quale, in particolare, suggerire al Governo di valutare se non sia preferibile, all'articolo 1, lettera a), capoverso 1-*bis* dello schema, sostituire le parole «salve le norme penali» con le altre «salvo che il fatto costituisca reato», trattandosi di formulazione più frequentemente adottata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in attuazione del Regolamento CE n. 1148/2001, relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (n. 122)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il senatore GIULIANO riferisce sulla schema in titolo e ancora in tema di mercato agricolo. Sulla base di specifica delega contenuta nella legge comunitaria 2001, lo schema adegua – sotto il profilo sanzionatorio – la normativa nazionale al regolamento (CE) 1148/2001 in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi. Norme sanzionatorie in materia sono previste nella normativa nazionale dal decreto legislativo n. 57 del 2000, attuativo del precedente regolamento del 1992 abrogato dal Regolamento 1148/2001. Si tratta in buona sostanza di sostituire al sistema attuale, una normativa adeguata alle violazioni dei precetti recati dal nuovo Regolamento.

In particolare, sono previste sanzioni pecuniarie per coloro che commercializzano i prodotti in assenza della dovuta iscrizione nella banca dati istituita ai sensi del citato Regolamento 1148/2001; per coloro che appongono etichettature senza la prescritta autorizzazione; per coloro che ostacolano gli organismi di controllo; per coloro che violano le norme di qualità e contravvengono ai divieti di commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni di settore.

Da ultimo, in materia di accertamento e irrogazione di sanzioni, sono delineate le funzioni spettanti alle Regioni.

Conclusivamente il relatore propone alla Commissione un parere favorevole nel quale sia sottolineata la necessità da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali di una definitiva elaborazione del manuale operativo di cui al comma 2 dell'articolo 3 che rappresenta lo strumento indispensabile per stabilire se si sono verificate le violazioni ivi previste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

66^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA**

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1502) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in sostituzione del senatore Pellicini, momentaneamente impossibilitato a partecipare alla seduta a causa di un concomitante impegno parlamentare, il senatore SERVELLO, il quale, dopo aver brevemente richiamato il contenuto degli articoli dell'Accordo oggetto della ratifica, ne sottolinea l'importanza politica, anche in relazione alla prospettiva dell'integrazione delle Repubbliche baltiche nell'Unione europea. Al riguardo, ricorda come il nodo dei visti per i residenti nell'*enclave* russa di Kaliningrad rappresenti tuttora un ostacolo; negli ultimi tempi si è peraltro assistito ad una incoraggiante evoluzione delle posizioni russe circa l'adesione delle Repubbliche baltiche all'UE, mentre restano intatte le riserve di Mosca circa il coinvolgimento della Lettonia, come anche della Lituania e della Estonia, nel sistema della NATO. Anche a tale riguardo, specie a seguito del vertice del Consiglio Atlantico di Pratica di Mare, la posizione russa di contrarietà sembra destinata ad essere riconsiderata.

Sulla base delle considerazioni che precedono, raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, il seguito dell'esame del disegno di legge é quindi rinviato.

(1510) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001*
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, il quale ricorda come l'Accordo oggetto della ratifica all'esame della Commissione sia stato adottato in occasione dei lavori della quarta sessione della Conferenza Internazionale dei Paesi membri dell'OIV, il vecchio *Office International de la Vigne et du Vin*, in sostituzione dell'intesa con la quale, il 29 novembre 1924, 8 Paesi – fra i quali l'Italia e la Francia – diedero vita al già citato Organismo che conta attualmente 45 Stati membri. Il suo obiettivo è quello di adeguare la gestione del mercato mondiale dei prodotti vitivinicoli ad una realtà nella quale il numero dei produttori mondiali di vino è fortemente aumentato, il che pone significativi problemi tanto dal punto di vista della salvaguardia dei consumatori quanto da quello della tutela della qualità e dell'origine dei prodotti.

Fra le finalità specifiche del provvedimento, enunciate nell'articolo 2 dell'Accordo, meritano di essere richiamate la garanzia dell'autenticità dei prodotti vinicoli, la protezione delle indicazioni geografiche, il miglioramento di criteri scientifici e tecnici per il riconoscimento e la protezione della varietà vitivinicola.

La nuova Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino istituita avrà rilevanti capacità e competenze in campo tecnico e scientifico, che le permetteranno di assistere le maggiori Organizzazioni internazionali quando chiamate ad occuparsi di viticoltura ed enologia: fra esse, vanno ricordate la Commissione *Codex Alimentarius* della Fao, l'Organizzazione mondiale del Commercio e l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale. Potranno però beneficiare del supporto dell'Organizzazione anche istituzioni non governative, specialmente se operanti nel campo della standardizzazione.

Principale organo interno dell'Organizzazione sarà l'Assemblea generale; alla stregua dell'articolo 3 dell'Accordo, saranno inoltre costituiti un Comitato esecutivo, un Comitato tecnico e scientifico, un Comitato direttivo, nonché Commissioni, Sottocommissioni e gruppi di esperti. Un Segretariato assisterà il Presidente, il Vicepresidente ed il Direttore generale.

I meccanismi decisionali sono funzionali all'obiettivo di garantire che le decisioni vengano assunte consensualmente, rispettando gli interessi dei Paesi produttori tradizionali, dei nuovi produttori emergenti e degli stessi Paesi consumatori. Sono possibili anche rinvii annuali delle votazioni, decorsi i quali si decide tuttavia a maggioranza qualificata. Una clausola di salvaguardia consentirà peraltro di bloccare l'adozione di una Risoluzione quando siano in gioco interessi nazionali essenziali.

Voti a maggioranza qualificata sono previsti in ogni caso per le elezioni del Presidente, del Direttore generale, dei Presidenti di Commissione e Sottocommissione, nonché in presenza di deliberazioni concernenti il bilancio ed i contributi all'organizzazione.

Il meccanismo contributivo, come pure quello di voto, sono ponderati.

La ponderazione avviene secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 e dagli Annessi 1 e 2 dell'Accordo. Essi prevedono che il numero dei voti addizionali sia determinato proporzionalmente in base ai livelli di produzione, alle superfici coltivate ed ai consumi apparenti dei singoli Paesi membri.

Ad Italia e Francia, in particolare, in quanto produttori *leader* in seno all'Organizzazione, spetterà il maggior peso ponderale, pari a 2 voti base più 9 addizionali, nonché il compito di sostenere con le più larghe elargizioni il funzionamento dell'Organizzazione. Lo stesso concetto vale infatti anche per la determinazione dell'entità dei contributi nazionali.

La rilevanza dell'Italia nell'Organizzazione si spiega alla luce di alcuni dati statistici. L'Italia risulta detenere l'11 per cento della superficie viticola mondiale ed il 20 per cento di quella europea comunitaria, livelli paragonabili a quelli di Francia e Spagna. La produzione vinicola italiana, inoltre, si aggira sul 20 per cento di quella mondiale e rappresenta il 30 per cento di quella europea comunitaria. L'*export* italiano, infine, è pari al 28 per cento del totale mondiale.

In considerazione della peculiare posizione dell'Italia nel mercato viti-vinicolo mondiale, l'articolo 5 dell'Accordo assegna all'italiano una posizione preferenziale ai fini della comunicazione istituzionale dell'OIV, in aggiunta alle lingue ufficiali (inglese, francese e spagnolo).

L'Italia viene peraltro chiamata a coprire una quota rilevante del bilancio dell'Organizzazione, pari all'11 per cento del totale. Si tratta di 252.000 euro per il 2002, a fronte di un volume di spese dell'Organizzazione pari a 2,1 milioni di euro.

I maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, però, incorporano anche le spese necessarie a finanziare la partecipazione italiana alle riunioni dell'Assemblea Generale ed alle sessioni delle Commissioni Viticoltura, Enologia ed Economia, nonché delle Sottocommissioni Metodi di analisi, Nutrizione e Salute, che si terranno a Parigi. Gli esborsi connessi a tali partecipazioni sono stimati pari a 191.880 euro nel 2002; il totale di spesa è quindi pari a 443.880 euro.

Sulla base degli elementi di fatto e delle valutazioni che precedono, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Non essendovi senatori che intendano intervenire nella discussione generale, e poiché il relatore non intende aggiungere nulla alla sua esposizione introduttiva, ha quindi la parola il rappresentante del Governo, il quale auspica una sollecita approvazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1526) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI, il quale, dopo aver brevemente richiamato il contenuto dell'Accordo oggetto della ratifica all'esame della Commissione, ne sottolinea l'importanza politica, nel quadro della progressiva integrazione delle Repubbliche baltiche nel sistema di sicurezza euro-atlantico. Al riguardo, la positiva evoluzione in atto per ciò che attiene ai rapporti della Russia con l'Unione europea e con la NATO ha alquanto mitigato le iniziali preoccupazioni circa l'atteggiamento russo in ordine alla nuova collocazione geo-strategica della Lituania, come anche dell'Estonia e della Lettonia.

Sulla base delle considerazioni che precedono, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Non essendovi senatori che intendano intervenire nella discussione generale, e poiché il relatore non intende aggiungere nulla alla sua esposizione introduttiva, ha quindi la parola il rappresentante del Governo, il quale auspica una sollecita approvazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1559) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, il quale ricorda preliminarmente come l'iniziativa dell'Accordo oggetto della ratifica risponda alla necessità di soddisfare un'esigenza fortemente avvertita dalla comunità dei cittadini australiani residenti in Italia.

In base alle disposizioni dell'articolo 116 del codice civile, ai cittadini australiani che intendono contrarre matrimonio con un cittadino italiano è attualmente richiesto di esibire un nulla osta a contrarre matrimonio. Risulta però molto difficile ottenerne il rilascio, posto che in Australia non esiste una singola autorità competente a rilasciare un documento comprovante che non esistono impedimenti qualora un cittadino australiano desideri sposarsi all'estero.

In tali condizioni, contrarre matrimonio in Italia si è rivelato talvolta estremamente problematico per i cittadini australiani.

L'Ambasciatore d'Australia in Italia nel febbraio 2000 ha pertanto inviato al Ministro degli esteri una lettera recante le proposte del Governo australiano per ovviare a questo inconveniente.

In base a tali proposte, qualora i cittadini australiani che desiderino contrarre matrimonio in Italia non riescano ad acquisire i documenti prescritti dall'articolo 116 del codice civile, potranno esibire in sostituzione una dichiarazione giurata resa di fronte all'Autorità consolare australiana in Italia da cui risulti l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio, ovvero ogni altro tipo di documento rilasciato da autorità australiane dal quale risulti indirettamente la prova che nulla osta a contrarre matrimonio. Qualora sia impossibile produrre anche questi ultimi, il cittadino australiano potrà altresì presentare un atto notorio formato in presenza di un'autorità italiana competente - l'Ufficiale dello stato civile in Italia o, all'estero, le Autorità consolari italiane - da cui risulti che secondo la legge australiana non risultano impedimenti per il richiedente a contrarre matrimonio.

Nell'aprile 2000, il Ministro degli esteri italiano ha accolto le proposte dell'Ambasciatore d'Australia, e lo scambio di lettere intervenuto tra le due Autorità è andato a formare il contenuto di un Accordo bilaterale italo-australiano sugli atti di stato civile.

Tale Accordo viene sottoposto all'esame del Parlamento perché introduce un'eccezione al regime previsto dall'articolo 116 del codice civile italiano. Si tratta di una soluzione normativa già sostanzialmente adottata nel 1965 a favore dei cittadini degli Stati Uniti d'America, cui venne permesso di presentare una documentazione sostitutiva qualora avessero voluto contrarre matrimonio in Italia.

L'approvazione dell'Accordo non implicherà alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Alla Camera dei deputati, l'Accordo è stato votato all'unanimità tanto in Commissione che in Assemblea.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Non essendovi senatori che intendano intervenire nella discussione generale, e poiché il relatore non intende aggiungere nulla alla sua esposizione introduttiva, ha quindi la parola il rappresentante del Governo, il quale auspica una sollecita approvazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1576) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e Territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, non essendo pervenuti i prescritti pareri, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PROVERA avverte che è convocata una seduta aggiuntiva domani, mercoledì 18 settembre 2002, alle ore 14,15 per procedere al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1502, 1510, 1526, 1559 e 1576, già all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

168^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Molgora e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1692) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari. Per quanto di competenza, segnala che, mentre è prevista una copertura finanziaria a fronte degli oneri connessi all'obbligo di sottoporre a rilievi fotodattiloscopici i lavoratori extracomunitari regolarizzati (rispettivamente articolo 3, comma 1, ed articolo 2, comma 3), non è altresì prevista alcuna clausola di copertura per l'estensione di tali rilievi da effettuare sui cittadini italiani all'atto della consegna della carta d'identità elettronica. Con riferimento a tale ultima fattispecie, si ricorda, altresì, che la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su un analogo emendamento al disegno di legge recante modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (legge n. 189 del 2002), dopo aver acquisito l'avviso contrario del rappresentante del Governo, in quanto privo di copertura finanziaria a fronte di disposizioni ritenute suscettibili di comportare nuovi e maggiori oneri. Si segnala, tuttavia, che in occasione dell'esame del medesimo disegno di legge citato, il rappresentante del Governo ha dichiarato che, agli oneri connessi all'obbligo dei rilievi fotodattiloscopici, nei casi e nelle modalità indicati nell'articolo 5 (stranieri che richiedono o rinnovano il permesso di soggiorno), si sarebbe provveduto me-

dianche gli ordinari stanziamenti di bilancio. Più in generale, sembra, quindi, opportuno acquisire chiarimenti in merito alla natura ed alle caratteristiche delle differenti spese connesse ai fotosegnalamenti, al fine di esplicitare le condizioni ed i presupposti in base ai quali tali oneri sono riconducibili a quelli connessi all'attività ordinaria delle amministrazioni statali, ovvero debbano essere coperti attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Il sottosegretario MOLGORA, nell'evidenziare che le norme che dispongono i rilievi fotodattiloscopici a carico degli stranieri da regolarizzare sono opportunamente coperte dall'articolo 3 del decreto, con riferimento ai cittadini italiani precisa che, mentre i documenti di identità esistenti già prevedono uno spazio per il rilevamento dell'impronta digitale, eventuali oneri aggiuntivi non quantificabili potrebbero invece crearsi con l'introduzione della carta d'identità elettronica, in relazione all'esito della sperimentazione che attualmente interessa solo 55 comuni.

In ogni caso, tali oneri verrebbero semmai a prodursi solo in relazione e al momento degli effettivi rinnovi dei documenti di identità.

Il senatore MORANDO sottolinea come già da tempo ha evidenziato il susseguirsi di norme la cui copertura finanziaria non appare conforme al dettato dell'articolo 81 della Costituzione e di volta in volta motivate dal Governo o facendo riferimento agli ordinari stanziamenti di bilancio o sostenendo che gli oneri non sono quantificabili o, infine, precisando che si tratta di norme meramente interpretative. Nonostante tali disposizioni stiano provocando difficoltà finanziarie alle quali il Governo tenta ora far fronte attraverso il decreto-legge di modifica della legge n. 468 del 1978, attualmente in esame alla Camera, ancora una volta, nell'esame del provvedimento in titolo, il rappresentante del Governo asserisce che gli oneri non sono quantificabili e che vi si farà fronte, ove necessario, con gli ordinari stanziamenti di bilancio. E' evidente però che – almeno in relazione ai rilievi fotodattiloscopici per i cittadini italiani – il decreto attribuisce nuovi compiti, che non possono non determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. A tale proposito, oltre a sottolineare la necessità che la Commissione esprima un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio non è consentita dalla legge n. 468 del 1978, segnala altresì che la disposizione del comma 7 dell'articolo 2 pone gravi problemi anche in relazione al decreto-legge all'esame della Camera. Infatti, non appare chiaro se, in caso di raggiungimento dei limiti delle somme disponibili in bilancio, il Governo abbia facoltà di sospendere solo le erogazioni dovute in base all'articolo 2, comma 7, del provvedimento o anche eventuali altre spese gravanti sul medesimo capitolo. In quest'ultimo caso, infatti, il Governo disporrebbe di un potere assolutamente discrezionale che non appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale.

Il senatore MARINO, nell'associarsi alle considerazioni del senatore Morando, rileva altresì che in relazione al provvedimento in esame si pone, a suo avviso, un problema di procedibilità da un punto di vista formale e giuridico, dal momento che la relazione tecnica ignora completamente gli effetti del comma 7 dell'articolo 2, rendendosi pertanto quanto meno opportuna un'integrazione della relazione tecnica stessa.

Il senatore MICHELINI, condividendo il richiamo ad un'applicazione più puntuale della legge n. 468 del 1978, sottolinea che, poiché il provvedimento non prevede nessuna copertura per gli oneri derivanti dal comma 7 dell'articolo 2, la Commissione non potrà che esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore ZORZOLI, anche in relazione alle osservazioni svolte dal senatore Morando, chiede che il Governo fornisca ulteriori precisazioni in relazione all'introduzione delle carte di identità elettroniche, in quanto – in base alle sue conoscenze – esse già prevedono una gestione informatizzata delle foto e, quindi, l'estensione di tale gestione anche alle impronte digitali potrebbe non comportare un reale incremento degli oneri.

Il sottosegretario MANTOVANO precisa che occorre distinguere la gestione delle impronte digitali degli stranieri extracomunitari, che avviene all'interno del sistema AFIS, da quella dei rilievi fotodattiloscopici dei cittadini italiani, che, invece, è curata direttamente dai singoli comuni. Per i cittadini italiani, infatti, i dati relativi alle impronte digitali hanno un valore meramente anagrafico e non comportano la creazione di ulteriori banche dati.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore MARINO, il sottosegretario MANTOVANO precisa poi che gli oneri per i rilievi fotodattiloscopici relativi ai cittadini italiani rientrano negli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti locali.

Il senatore MORANDO evidenzia che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, sembra potersi dire che gli oneri posti a carico del sistema delle autonomie non trovano adeguata copertura finanziaria, in violazione del disposto dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978.

Dopo un'ulteriore richiesta di chiarimenti del presidente AZZOLLINI, il sottosegretario MANTOVANO precisa che i rilevamenti fotodattiloscopici previsti ai fini del rilascio della carta d'identità elettronica non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o a carico della finanza pubblica nel suo complesso.

Preso atto degli esiti della discussione, il relatore ZORZOLI propone di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento in esame, nel presupposto che i rilievi dattiloscopici di cui all'articolo 2, comma 7, non ven-

gano gestiti nell'ambito del sistema centrale AFIS e che non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Previa verifica del numero legale, la proposta del relatore, posta ai voti, è approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

120^a seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono il ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Le-tizia Moratti e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

- e petizione n. 349 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – era proseguita la votazione degli emendamenti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1306.

Prende preliminarmente la parola la senatrice ACCIARINI per chiedere che sia assicurata la pubblicità dei lavori attraverso l'impianto audiovisivo.

Il presidente relatore ASCIUTTI fa presente che non è possibile accedere alla richiesta testé avanzata dalla senatrice, in quanto, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Regolamento le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.

La senatrice ACCIARINI interviene nuovamente per ricordare che l'opposizione aveva richiesto la partecipazione del Ministro competente ai lavori della Commissione non solamente nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di riordino dei cicli scolastici, bensì in un'ottica più complessiva di verifica della politica scolastica perseguita dal Governo.

Al riguardo, il presidente relatore ASCIUTTI avverte che la partecipazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla seduta odierna della Commissione avviene nell'ambito dei disegni di legge di riforma scolastica, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del Regolamento, secondo il quale un rappresentante del Governo può nuovamente prendere la parola e rilasciare ulteriori dichiarazioni anche dopo l'intervento già svolto in sede di replica. Ricorda pertanto che in tal caso si potrà aprire una nuova discussione, alla quale potrà partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

Dà quindi la parola al ministro Moratti.

Il ministro Letizia MORATTI, nell'illustrare le caratteristiche della sperimentazione scolastica che il Governo si accinge ad avviare, ricorda che i settori interessati sono rispettivamente la scuola dell'infanzia e il primo anno della scuola elementare e che tale sperimentazione si svilupperà da un lato lungo la direttrice didattica, pedagogica ed organizzativa e dall'altro sotto il profilo dell'anticipo delle iscrizioni. Da questo punto di vista, il Governo si propone di assicurarsi l'apporto di un significativo circuito di scuole, al fine di verificare la validità dei contenuti del proprio progetto riformatore e accompagnare nel contempo il delicato processo legislativo ancora in corso presso le Aule parlamentari. Auspica inoltre che, attraverso la sperimentazione, possano essere superati i nodi critici segnalati in particolare dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e possano emergere i fabbisogni in termini di strutture, personale, finanziamenti e formazione che si rendono necessari per la riorganizzazione complessiva del sistema scolastico.

Il Ministro ritiene peraltro che il dibattito parlamentare sul disegno di legge delega rappresenti un importante quadro di riferimento culturale e un'utile occasione per acquisire elementi conoscitivi sulle linee ispiratrici del disegno riformatore. Del resto, il metodo della condivisione e del coinvolgimento, sia sul piano politico-parlamentare che su quello dei soggetti protagonisti della riforma, ha lo scopo di evitare il rischio di un processo di cambiamento calato dall'alto, che ignori le importanti esperienze già vissute e compiutamente maturate dalle scuole e dagli insegnanti con il contributo essenziale anche dei genitori, delle loro associazioni e degli enti locali interessati.

Ella illustra quindi le proposte emerse sia nel parere del CNPI che in quella della commissione scuola dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), soffermandosi in particolare sulle preoccupazioni in ordine alla ristrettezza dei tempi per l'attuazione della sperimentazione. In merito, osserva che l'esigenza di non rinviare l'avvio dell'iniziativa in og-

getto si fonda proprio sulla necessità di verificare *in itinere* la validità dei diversi aspetti del processo di riforma. Assicura peraltro che non vi saranno conseguenze sull'ordinato svolgimento dell'anno scolastico e che la brevità dei termini non ha condizionato la scelta delle scuole in cui dovrà essere attuata la sperimentazione. Quanto ai criteri con i quali è stata operata tale scelta, il Ministro dà conto della rigorosa procedura che il Governo ha inteso seguire a fronte della richiesta di adesione alla sperimentazione di circa un migliaio di istituti. In proposito, ricorda che inizialmente la richiesta era stata avanzata dai dirigenti scolastici competenti, ma è stata poi confermata nella gran parte dei casi dagli organi collegiali interessati. Precisa quindi che i criteri per l'individuazione degli istituti scolastici in cui avviare la sperimentazione rispondono sostanzialmente a quelli concordati con l'ANCI.

Il Ministro avverte poi che la sperimentazione potrà partire entro la seconda decade di settembre, dunque in tempo utile per rispettare la validità dell'anno scolastico, e fa presente che sono già state programmate conferenze di servizi con i dirigenti scolastici responsabili del progetto, che opereranno in stretto rapporto con una struttura centrale specificatamente preposta alle azioni di interrelazione con il territorio. Comunica inoltre che verrà rispettata una delle principali condizioni necessarie per l'attivazione della sperimentazione, nel senso che essa non comporterà la riapertura dei termini di iscrizione per i bambini che compiono l'età richiesta (rispettivamente tre e sei anni entro il 28 febbraio 2003). A tal fine, la scelta è ricaduta su scuole dell'infanzia ed elementari aventi sede nel medesimo circolo didattico o istituto comprensivo e, per quanto concerne la scuola dell'infanzia, nello stesso territorio in cui opera un asilo nido. In ogni caso, l'anticipo delle iscrizioni nella scuola dell'infanzia è consentito solo nell'ipotesi che non vi siano in lista d'attesa bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2002, mentre, per quanto riguarda la scuola elementare, laddove non vi sia una scuola dell'infanzia nello stesso circolo, la scelta dei bambini sarà rimessa all'autonoma valutazione delle scuole e alle compatibilità presenti nel territorio, da verificare in collaborazione con gli enti locali interessati, senza comunque incidere sulla determinazione degli organici del circolo didattico o dell'istituto comprensivo coinvolto.

Un'altra condizione da rispettare per l'avvio della sperimentazione attiene alla mancanza di classi o sezioni che siano al completo. È infatti previsto che l'incremento del numero di iscrizioni per l'anticipo sarà riassorbito attraverso una distribuzione dei bambini sui posti disponibili in ciascuna sezione o classe, fermo restando il tetto massimo di alunni appunto per ciascuna sezione o classe. Per la scuola dell'infanzia inoltre il numero dei bambini che anticipano l'iscrizione determinerà per ciascuna sezione la riduzione proporzionale del numero massimo di iscrizioni consentite, garantendosi nel contempo una stretta interrelazione con il personale degli asili nido al fine di soddisfare le esigenze connesse alla presenza di bambini al di sotto dei tre anni.

Il Ministro fornisce quindi indicazioni sulla diversa organizzazione didattica, che prevede la figura del cosiddetto insegnante *tutor*, che rappresenta uno degli elementi caratterizzanti la sperimentazione sotto il versante della metodologia e della didattica e che comunque non altera il principio della pari dignità dei docenti attualmente impegnati nei moduli. Richiama peraltro il ruolo significativo assegnato agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche non solo nella elaborazione dei criteri di scelta dell'insegnante *tutor*, ma anche dal punto di vista dell'accertamento della presenza di docenti in grado di impartire l'insegnamento della lingua inglese e della prima alfabetizzazione informatica. Sotto questo profilo la sperimentazione non comprime il principio dell'autonomia scolastica, ma anzi responsabilizza gli istituti nell'elaborazione dei loro progetti specifici, pur nel rispetto del sistema nazionale di istruzione.

Ella si sofferma poi sul cosiddetto *portfolio* delle competenze, strumento attraverso il quale è possibile rilevare e annotare i percorsi seguiti e i risultati raggiunti e che non costituisce una incombenza esclusiva dell'insegnante *tutor*, quanto invece il prodotto di una condivisione di tutti coloro che sono coinvolti nel processo educativo.

Relativamente inoltre alle risorse finanziarie che si rendono necessarie, il Ministro sottolinea che sono stati previsti specifici stanziamenti a sostegno del processo di sperimentazione sia nei provvedimenti attuativi della legge n. 440 del 1997, che nella direttiva sulla formazione e dopo aver ricordato che la sperimentazione non comporta costi rilevanti, fa presente che in ogni caso sarà possibile fare fronte ad eventuali richieste di maggiore finanziamento ricorrendo al fondo allocato presso le direzioni regionali e destinato alle innovazioni e al potenziamento dell'offerta formativa.

Passando poi alla questione del monitoraggio e della verifica della sperimentazione, ella precisa che sarà sostenuta dagli osservatori nazionale e regionali, che si avvarranno soprattutto di docenti della scuola militante e di docenti universitari esperti del settore.

Quanto alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e dirigente delle scuole coinvolte nel progetto, il Ministro pone in evidenza l'impegno dell'Amministrazione sotto questo aspetto e specifica che sono stati rispettivamente elaborati un piano di formazione per le 200 scuole impegnate nella sperimentazione e un piano di formazione aperto alla partecipazione di tutti gli insegnanti interessati, prevedendosi inoltre l'attivazione – presso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) – di un ambiente di formazione *on line*. Quest'ultimo sarà in primo luogo riferito al quadro di sistema, in cui rientrerà un percorso formativo della durata dell'intero anno scolastico e che assicurerà la presenza di un *tutor* per ogni scuola. Gli altri aspetti che l'ambiente di formazione *on line* contemplerà saranno rappresentati dall'insegnamento della lingua inglese, tramite l'offerta di un apposito percorso formativo che si concluderà con una *full immersion* di due settimane in una università estera, e dall'aggiornamento sull'informatica, caratterizzato anch'esso da un percorso di formazione specifico fondato sull'appli-

cazione didattica delle nuove tecnologie. In ogni caso, tutte le scuole interessate potranno decidere di aderire a corsi specifici sulla riforma e in base alle richieste saranno organizzati dal prossimo gennaio corsi di formazione, per i quali si utilizzeranno i *tutor* che si sono già formati sul campo e che comunque riceveranno, entro dicembre, una formazione specifica per svolgere al meglio questa funzione.

Infine, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che spetta ai genitori per la riuscita della riforma e per l'efficacia del lavoro dei docenti, saranno previsti percorsi e occasioni di formazione che li mettano in grado di seguire e collaborare allo sviluppo delle capacità e alla crescita dei figli. Alle 200 scuole coinvolte nel processo sperimentale è assegnato inoltre un ruolo specifico per la documentazione di merito sulla formazione, in modo da costituire un polo di riferimento ai fini della costruzione di una rete di scuole.

Da ultimo, ella riferisce che il decreto ministeriale attinente la sperimentazione scolastica, che verrà presumibilmente firmato nella giornata di domani, ha tratto ispirazione dal dibattito parlamentare, dall'esperienza dell'Amministrazione in fatto di sperimentazioni maturata fin dagli anni Settanta, dalle proposte e dalle osservazioni del CNPI, nonché dal contributo propositivo dell'ANCI. Il Governo si aspetta infine che dall'iniziativa sperimentale provengano informazioni e risposte alle domande inevitabilmente connesse al complesso processo di trasformazione del sistema scolastico.

Si apre il dibattito.

La senatrice SOLIANI esprime soddisfazione per la partecipazione del Ministro ai lavori della Commissione, che auspica avvenga più frequentemente d'ora in avanti, al fine di ripristinare il circuito virtuoso che dovrebbe caratterizzare i rapporti fra Governo e Parlamento, consentendo così un confronto autentico con i rappresentanti sia della maggioranza che dell'opposizione. Del resto, è proprio nella sede parlamentare che agiscono i rappresentanti del Paese nelle sue diverse componenti.

Ciò premesso, ella rileva che il rappresentante del Governo si è di fatto limitato a dare lettura di una sorta di nota ministeriale. Ritene invece che coloro che svolgono compiti legislativi ed esecutivi dovrebbero commisurare la propria azione con la realtà della società che li circonda, per cui una esposizione concernente la sperimentazione scolastica avrebbe dovuto essere contestualizzata sotto il profilo politico, culturale e sociale. Viceversa, l'accentuazione da parte del Ministro di alcuni specifici aspetti della sperimentazione non ha fatto emergere la complessità della riforma che il Governo intende perseguire e le difficoltà che essa sta incontrando.

In particolare, non è chiaro come l'iniziativa sperimentale si rapporti con la domanda di istruzione e formazione che proviene dal Paese, da cui dipende la crescita delle nuove generazioni e lo sviluppo della società tutta. Non sembra infatti che da questo punto di vista la sperimentazione risponda alle esigenze nazionali.

Denuncia inoltre come l'intervento governativo incida proprio sui due segmenti di eccellenza del sistema di istruzione italiano – la scuola dell'infanzia e quella elementare – modificandoli strutturalmente e culturalmente. La sperimentazione appare allora uno strumento utile ad attuare il disegno più complessivo del Governo, che intende affermare un principio economicista e funzionalista anche nell'ambito del sistema scolastico. Ella si chiede pertanto se la scuola sia al centro degli interessi del Governo, che non è stato in grado di formulare una politica complessiva per questo comparto, limitandosi alla sperimentazione di cui ora si sta dibattendo. Soprattutto si chiede quale sia l'orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze alla vigilia della predisposizione della prossima legge finanziaria e in presenza di un costante impoverimento dell'offerta formativa. Ricorda fra l'altro che in queste stesse ore è in discussione presso il Senato il provvedimento sulla cosiddetta *devolution*, che reca un *vulnus* all'autonomia dei singoli istituti scolastici. Per tali ragioni il Ministro non può limitarsi a una esposizione di profilo amministrativo sulla iniziativa di sperimentazione, altrimenti le domande politiche più significative rimangono inevase.

Rileva inoltre che il rappresentante del Governo non ha reso pienamente il carattere dei pareri espressi dal CNPI e dall'ANCI, che avevano sconsigliato l'avvio della sperimentazione. Nell'esprimere poi il proprio compiacimento per la condizione posta per consentire l'anticipo delle iscrizioni nella scuola dell'infanzia relativamente alla mancanza di bambini in lista di attesa, sottolinea come proprio la presenza di liste di attesa già per coloro che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2002 dimostri quali siano le reali urgenze del sistema scolastico italiano. Anche per l'insegnamento della lingua inglese sin dalla prima elementare, del resto, sarebbe stato sufficiente attuare quanto previsto dalla legge n. 30 del 2000, prevedendo a tal fine un adeguato stanziamento di risorse.

La senatrice chiede quindi quali siano esattamente i compiti di vigilanza assegnati al sottosegretario Letta nell'ambito della sperimentazione scolastica ed esprime preoccupazione per l'impostazione centralistica impartita alla iniziativa in oggetto, che ha visto il coinvolgimento dei capi degli istituti scolastici interessati senza seguire la via maestra della partecipazione e del coinvolgimento degli organi collegiali. In proposito, auspica che la tradizione culturale della scuola italiana possa sostenere l'urto impresso dal Governo e difendere il carattere democratico e partecipativo delle istituzioni scolastiche.

Quanto alle prerogative del Parlamento, ella nutre la sensazione che sia mancata la necessaria condivisione di intenti persino con gli esponenti della maggioranza. Il tempo dimostrerà chi avrà esercitato al meglio il proprio ruolo per la difesa e il rilancio del sistema di istruzione, ma intanto l'azione del Governo sembra sconfessare quel richiamo ai concetti di scrupolo e di rigore presente nelle dichiarazioni del Ministro. La concezione che viceversa il Governo mostra di avere delle istituzioni è strumentale e finalizzata agli scopi che esso intende perseguire.

Nel riconoscere che la maggioranza ha sicuramente i numeri per approvare la riforma, ella osserva che un più corretto percorso avrebbe dovuto prevedere in primo luogo l'avvio di una sperimentazione fondata su criteri condivisi e non calata dall'alto e solo in seguito la predisposizione di un disegno di legge. L'adesione di un certo numero di istituti scolastici del resto può essere fatta risalire a motivi diversi e non solamente alla condivisione del progetto. Le stesse osservazioni del CNPI andavano lette secondo un differente spessore politico-istituzionale, in una visione più ampia dell'evoluzione della scuola italiana, che negli ultimi anni è andata rafforzando determinate caratteristiche di sperimentazione e partecipazione. Si sarebbe dovuta porre in evidenza la critica del medesimo CNPI alla concezione del maestro prevalente quale elemento di rigidità del sistema e ricordare nel contempo che l'insegnante di riferimento è già presente nella prassi affermatasi grazie all'autonomia scolastica.

Ritiene infine che il Paese faccia fatica a riconoscersi nell'azione di un Governo che mira a indebolire e privatizzare il sistema, estraniandolo dalla sua tradizione culturale. Nel chiedersi poi se il disegno riformatore governativo rispetti i diritti costituzionali a tutela dell'individuo e dell'autonomia dell'insegnamento, fa presente che questa rappresenta solo la prima di un elenco di domande elaborate dai Gruppi dell'opposizione e che ella si riserva di consegnare al Ministro.

La senatrice ACCIARINI osserva che l'esposizione del Ministro rappresenta in gran parte una mera dichiarazione di intenti, a cui ancora non corrisponde la realtà, e denuncia che il processo di sperimentazione sta prendendo avvio ad anno scolastico già iniziato. Sottolinea peraltro che la ricerca da parte del Governo delle adesioni degli istituti scolastici all'iniziativa sperimentale è stata effettuata nel mese di agosto, ad istituti chiusi, e che quindi le richieste di partecipazione sono state formulate dai singoli dirigenti scolastici senza che gli organi collegiali abbiano potuto esprimersi in merito.

Ritiene inoltre significativo che il Ministro abbia definito il dibattito in Parlamento una «utile occasione». Al riguardo, ricorda infatti che il Parlamento non è un organo consultivo o un mero luogo di dibattito e confronto, bensì è la sede preposta alla formazione e all'approvazione delle leggi, che poi tutti dovranno rispettare, compreso il Ministro. Anche il testo della riforma scolastica, del resto, dovrà essere licenziato nelle Aule parlamentari e molto probabilmente sarà, come spesso accade, diverso dal provvedimento originariamente elaborato dal Governo. Si tratta di un principio che appare lontano dalla mentalità del Ministro, che risulta abbia già indetto una gara di appalto per divulgare i contenuti della riforma e che del resto aveva già diffuso un opuscolo che illustrava le linee del progetto governativo. In merito a ciò, ella ritiene che il riconoscimento delle prerogative parlamentari dovrebbe indurre l'Esecutivo a pubblicizzare e difendere i contenuti delle proprie riforme solo una volta che esse siano state effettivamente approvate; così come, sempre con riferimento ai tempi, prima avrebbe dovuto essere avviata la sperimentazione

e in seguito predisposto il provvedimento di riforma del sistema di istruzione. Dalla sperimentazione infatti potrebbero derivare indicazioni tali da richiedere ulteriori modifiche del sistema scolastico, secondo peraltro una consolidata tradizione italiana che ha sempre riconosciuto l'importanza delle fasi sperimentali, ma non le ha mai considerate uno strumento per introdurre aspetti innovativi che non si è riusciti ad approvare secondo le normali procedure legislative. Del resto, se il Ministro fosse stato animato da autentica volontà riformatrice, avrebbe potuto utilizzare lo strumento offerto dalla legge n. 30 del 2000, introducendo in fase di attuazione i correttivi che avesse ritenuto necessari.

Ricorda inoltre che sia il CNPI che l'ANCI hanno avanzato pesanti riserve non sulla sperimentazione in sé, quanto sulle modalità prescelte dal Governo e, nel richiedere come condizione per le iscrizioni anticipate che non vi siano negli istituti interessati liste di attesa, la stessa ANCI ha inteso limitare i danni che il Governo si accinge ad arrecare al sistema piuttosto che dividerne il progetto. D'altra parte se la sperimentazione venisse intesa nel senso più opportuno, allora l'esame parlamentare del disegno di legge di riforma dovrebbe essere sospeso in attesa delle risultanze provenienti dal medesimo processo sperimentale. Viceversa, emerge una preoccupante concezione sia dell'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo in rapporto ai principi costituzionali, sia delle relazioni fra l'Esecutivo e il Parlamento. In particolare, ella esprime preoccupazione per il mancato rispetto del principio costituzionale dell'obbligo scolastico. Nel considerare infatti corretto che il Governo si proponga di modificare l'ordinamento legislativo in essere, ritiene al contrario inaudito che un Ministro si spinga a richiedere la violazione di norme vigenti, quali quelle poste dalla legge n. 9 del 1999 in materia di obbligo scolastico e formativo, per le quali peraltro non sono richiesti atti applicativi, così venendo meno la giustificazione che ha indotto il Governo a lasciare inattuata la legge n. 30 del 2000.

Si tratta in sostanza di una questione di regole, più che di contenuti. Ma il sistema maggioritario, che ella dichiara di condividere, richiede fondamentalmente il rispetto delle regole. Il cambio della maggioranza politica infatti non può comportare il mancato rispetto delle leggi vigenti.

Ella stigmatizza inoltre la mancanza di risorse finanziarie a sostegno della riforma, ricordando come l'articolo 7 del disegno di legge n. 1306 rinvii per questo aspetto alla manovra finanziaria per il 2003 e come invece il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) per lo stesso anno nulla specifichi al riguardo. La carenza di risorse in particolare graverà sulla realizzazione del cosiddetto «doppio canale» nella scuola secondaria superiore. In proposito, le forze dell'Ulivo si sono dichiarate contrarie, ma anche laddove il progetto governativo dovesse risultare valido, praticabile e socialmente non discriminante, esso funzionerebbe solo a fronte di massicci finanziamenti, altrimenti lo stesso anno integrativo del secondo canale per l'accesso all'università rischia di rimanere sulla carta o di abbassare pericolosamente il livello culturale degli studenti che accederanno all'istruzione superiore.

Ella riconosce infine che l'attuale sistema scolastico non risponde certamente alle richieste culturali e formative del Paese, ma ritiene che le risposte che l'attuale Governo si appresta a fornire facciano compiere alla scuola un ulteriore passo indietro.

La senatrice MANIERI prende atto con rammarico della grande incertezza e della forte tensione con cui ha avvio l'anno scolastico, a testimonianza dell'incapacità dell'attuale Governo a mantenere fede agli impegni assunti sulla scuola in campagna elettorale. Non solo infatti non sono disponibili graduatorie certe per l'affidamento delle cattedre, sono stati effettuati consistenti tagli agli organici ed è lievitata la spesa scolastica, ma si diffonde soprattutto un forte scetticismo ed una profonda sfiducia nei confronti della riforma scolastica, sì da far venire addirittura meno la speranza stessa di modernizzare il sistema scolastico del Paese.

L'autonomia scolastica registra inoltre un progressivo svuotamento, a favore di un regionalismo che eredita tutti i vizi del centralismo sfociando in una sostanziale disarticolazione del sistema nazionale d'istruzione.

A fronte di questo scenario preoccupante, è inconcepibile che il Governo si mostri totalmente chiuso al dialogo ed insofferente ai tempi fisiologici del dibattito parlamentare. Né esso pare assicurare alla riforma la necessaria dose di convinzione e sostegno. Un diffuso scetticismo pervade infatti i diversi schieramenti politici, anche di maggioranza, e la riforma appare prima di qualunque copertura finanziaria.

La senatrice Manieri si sofferma quindi sugli errori di metodo e di merito che a suo giudizio hanno caratterizzato la gestione della riforma.

Anzitutto, ella ritiene che non fosse necessario sospendere l'applicazione della legge Berlinguer, che già prevedeva le innovazioni di cui ora il ministro Moratti si fa vanto (fra cui l'insegnamento dell'inglese a partire dal ciclo primario, nonché un'educazione ispirata a principi morali e civici), bensì fosse sufficiente correggerne eventualmente i punti di maggiore criticità.

Inoltre, la legge Berlinguer rappresentava un delicato punto di equilibrio sulla questione dell'obbligo scolastico, che il progetto Moratti disconosce invece in aperta violazione della legge n. 9 del 1999.

Nel criticare infine l'intenzione di garantire un più alto livello culturale delle nuove generazioni senza prevedere alcun investimento aggiuntivo, ella conclude riconoscendo che la responsabilità non è tutta del ministro Moratti, troppo spesso condizionata da altre componenti del Governo. Non può tuttavia non rilevare come la scuola stia progressivamente perdendo quella centralità che aveva faticosamente conquistato negli anni di governo del Centro-sinistra.

Il senatore FAVARO esprime anzitutto apprezzamento per la presenza del Ministro in Commissione, che ha consentito di chiarire le caratteristiche della sperimentazione, limitata peraltro ad un numero ristretto di istituti. Osserva poi che i dubbi espressi sulla legittimità o costituzionalità della procedura non possono considerarsi fondati, essendo essa pienamente

conforme all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Nell'ottica di una riforma, la sperimentazione non è infatti solo lecita ma addirittura opportuna e utile soprattutto al fine di mantenere aperto il dibattito fra gli utenti e verificarne i contenuti.

Egli conferma poi che la riforma è ampiamente condivisa dalla maggioranza, come testimoniato dall'ordine del giorno presentato in sede di articolo 2 e volto ad impegnare il Governo ad avviare appunto il processo di sperimentazione.

Nell'esprimere indi condivisione sui criteri per l'individuazione delle scuole concordati con l'ANCI, ritiene che l'intervenuta delibera dei rispettivi organi collegiali in favore della sperimentazione rappresenti sufficiente garanzia del rispetto dell'autonomia scolastica e che l'intervento del Ministro abbia fugato le perplessità manifestate in ordine alla consistenza dei finanziamenti.

Conclude manifestando quindi pieno consenso alla sperimentazione, auspicando nel contempo una sollecita approvazione della riforma nel suo complesso.

Il senatore VALDITARA registra anzitutto il grosso successo della sperimentazione, testimoniato dall'adesione di oltre 1000 istituti scolastici, nonché l'ampio consenso trasversale ottenuto.

Quanto poi alle critiche sollevate dal Centro-Sinistra nei confronti della scelta del Governo di disapplicare la legge n. 30, osserva che sarebbe stato contrario al buon senso applicare una legge che il Parlamento si accinge ad abrogare. Né ritiene fondate le critiche relative ad una presunta incostituzionalità della sperimentazione, che giudica addirittura superfluo contestare.

Osserva altresì che i riconoscimenti ora tributati dal Centro-sinistra alla scuola dell'infanzia e a quella elementare appaiono in contrasto con lo spirito della legge Berliquer, che si proponeva di intervenire pesantemente su entrambi i settori.

Le sperimentazioni sono del resto una costante dell'ordinamento scolastico, a partire dagli anni Settanta, sicché un'elevata percentuale della popolazione scolastica studia attualmente in regime di sperimentazione. Né può dirsi che la procedura avviata dal ministro Moratti non sia pienamente conforme all'ordinamento vigente, atteso che essa si colloca nell'alveo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

Analogamente, egli registra che il CNPI non si è espresso in senso così negativo alla sperimentazione come si era in un primo tempo voluto far credere.

Evidentemente, prosegue, la sperimentazione non può certo intendersi sostitutiva della riforma. Essa deve dunque avere carattere assolutamente temporaneo ed in tal senso egli assicura l'impegno del Gruppo Alleanza Nazionale.

Non condivide invece, neanche a titolo provocatorio, la proposta della senatrice Acciarini di sospendere l'*iter* della riforma in attesa di ve-

rificare i risultati della sperimentazione: la riforma si configura infatti come una delega al Governo e vi sarà dunque tutto il tempo di fare tesoro della sperimentazione all'atto della elaborazione dei decreti legislativi delegati.

Si rallegra infine per la conferma che la sperimentazione non inciderà sugli organici, coinvolgendo solo istituti con disponibilità di strutture e risorse, che fuga pertanto i dubbi sulla insufficienza dei fondi a disposizione.

Il senatore BRIGNONE conviene sul rilievo assunto dalla sperimentazione nel sistema scolastico italiano. Quanto peraltro alla presunta scarsa rappresentatività dei 200 istituti coinvolti dalla sperimentazione in questione, osserva che i progetti assistiti avviati nel 1983-84 interessavano inizialmente appena 6 istituti su tutto il territorio nazionale, indi passati a 20; solo successivamente tali progetti dilagarono al punto di essere trasformati in ordinamento.

Nel ringraziare dunque il Ministro per i chiarimenti resi, esprime apprezzamento per la scelta in favore del docente *tutor*, già prefigurata in passato ma mai sufficientemente valorizzata.

Rileva inoltre che la popolazione scolastica è in tale contrazione che gli edifici scolastici sono spesso sottoutilizzati e quindi pienamente idonei ad accogliere un rinforzo di utenza. Il rapporto fra insegnanti e alunni è del resto al di sotto della media europea e in molte classi si registrano solo poche unità di alunni.

Né va dimenticato, prosegue il senatore Brignone, che la sperimentazione che il Ministro si accinge a varare non privilegia alcuna area geografica del Paese, ponendosi in linea con l'obiettivo di armonizzare il sistema formativo sul territorio nazionale. Da tempo si avvertiva ad esempio l'esigenza di un sistema nazionale di valutazione, ma solo ora esso è concretamente prefigurato con tempi di attuazione certi.

Nel registrare poi positivamente il coinvolgimento degli IRRE nel processo di sperimentazione, che vedrà i 200 istituti-campione divenire i punti di riferimento della riforma, egli osserva infine che la sperimentazione rappresenta una valorizzazione dell'autonomia, come testimoniato dal favore espresso da oltre il 70 per cento dei colleghi dei docenti, nonostante la gravosità dell'impegno richiesto.

Il senatore GABURRO annette grande rilievo alla sperimentazione avanzata dal Ministro, che opportunamente favorisce a suo giudizio la discussione nel mondo della scuola su problemi di merito. Per la prima volta, l'attenzione è posta non sulle classi ma sulle singole persone ed in tal senso è apprezzabile la scelta in favore del maestro *tutor*, che si distingue sia dal docente prevalente che dal maestro unico.

La sperimentazione si pone dunque tre sfide importanti: anzitutto, provare se il modello di riforma funziona, assicurando una valorizzazione dell'autonomia che non sfoci in anarchia ed evitando degenerazioni attraverso la definizione di livelli essenziali di prestazione; in secondo luogo,

porre la scuola al servizio degli allievi e non dei docenti predisponendo piani di studio personalizzati, anche in un rapporto di negoziazione diretta con le famiglie; infine, operare un'inversione del paradigma culturale attraverso un recupero della professione docente ed un impegno nuovo in favore dei giovani.

In tal senso il Gruppo Unione democristiana e di Centro si dichiara pienamente favorevole alla riforma proposta dal Ministro.

Il senatore BETTA ritiene che la riforma scolastica avrebbe dovuto avere tempi diversi, più articolati e più rispettosi dei ritmi della scuola. La maggioranza ha infatti tutto il diritto di riformare l'ordinamento scolastico, se lo ritiene necessario, ma non quello di porre in essere punti essenziali della riforma prima che essi siano approvati dal Parlamento. Analogamente, contesta la scelta del Governo di promuovere l'informazione su un progetto di riforma *in itinere*, ancora suscettibile di modifiche.

Egli ringrazia poi il Ministro per la sua presenza in Commissione, auspicando tuttavia che non si tratti di un evento eccezionale bensì destinato a ripetersi con costanza.

Quanto al tema centrale delle risorse, egli prende atto che di fronte ad una situazione economica difficile le priorità del Governo siano altre. Occorre tuttavia chiarire se il Governo nel suo complesso sia disposto, anche nell'attuale congiuntura, ad assicurare i fondi necessari alla riforma scolastica.

Egli si sofferma infine sul decreto-legge n. 194 dello scorso 6 settembre, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il contenimento della spesa pubblica, auspicando che non si tratti di un ulteriore tentativo per rastrellare maggiori risorse e che comunque esso non interferisca con il percorso della riforma scolastica.

Il senatore BOCO ritiene che il Parlamento avesse il diritto-dovere di discutere del progetto di sperimentazione in tempi più congrui rispetto alla rilevanza dell'argomento, certamente non a ridosso delle ferie estive e non in concomitanza con l'esame dei disegni di legge di riforma. Si associa pertanto alla proposta della senatrice Acciarini di sospendere quanto meno *l'iter* dei relativi disegni di legge in attesa di verificare i risultati della sperimentazione.

Egli ritiene peraltro che la riforma non nasca da esigenze insopprimibili del Paese e non rappresenti un adeguamento della società politica ad una società civile in più veloce mutamento. Al contrario, essa rappresenta a suo giudizio il tentativo di comprimere la realtà in un disegno ideologico ed astratto, peraltro non omogeneo.

Osserva poi che il Governo non sembra mantenere l'impegno assunto di assicurare almeno 19.000 miliardi delle vecchie lire alla riforma, né di garantire le priorità proclamate in campagna elettorale in favore della scuola (fra cui, ricorda, figuravano l'insegnamento della lingua inglese e dell'informatica). Dall'insediamento del nuovo Governo ad oggi si sono infatti solo registrati tagli con riferimento sia al progetto Lingue 2000,

che agli organici, all'edilizia scolastica, all'integrazione, all'autonomia. Né, a fronte di tali tagli, alcun capitolo di bilancio relativo all'istruzione appare aumentato. Addirittura, il Governo ha ritenuto di procedere ad una revisione dell'esame di maturità in termini prettamente economici, nell'ambito dell'ultima legge finanziaria. Analogamente, nuovi tagli al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati disposti per finanziare le associazioni sportive dilettantistiche. In questo modo, il Ministero si avvia a diventare di «serie B», terreno di caccia per predatori di risorse.

Non vi sono dunque a suo avviso le premesse politiche ed economiche per una riforma. Anzi, rischia di risultare dannoso, se non fuorviante, avviare una riforma in assenza di un quadro di riferimento definito e certo.

Il senatore Boco ricorda poi che, a differenza dei suoi predecessori, il ministro Moratti non proviene dal mondo della scuola nè da quello universitario. Si sarebbe pertanto atteso che ella non prendesse decisioni affrettate, come invece è avvenuto con la disapplicazione della legge Berlinguer, la riforma degli esami di maturità nell'ambito di una legge finanziaria e la presentazione di un testo di riforma scolastica approssimativo e disorganico.

Egli riferisce indi che 73 membri del CNPI su 74 si sono espressi in senso contrario alla sperimentazione e che, pressochè nessuna organizzazione di settore si è manifestata concorde. Rammenta altresì che, all'esito degli Stati generali sulla scuola, il Ministro aveva promesso di procedere ad una riforma partecipata e condivisa, ma il successivo *iter* sembra disattendere tale impegno.

Rileva inoltre che la scelta di anticipare l'età scolastica sembra corrispondere, più che ad esigenze di carattere pedagogico, alla necessità di assicurare il conseguimento del diploma al diciottesimo anno di età, in linea con i paesi europei. Ciò, a seguito del fallimento dell'originaria proposta – peraltro a suo avviso altrettanto scellerata - di ridurre a quattro anni la durata del percorso liceale.

Lamenta altresì la scomparsa della quota dei piani di studio riservata all'autonomia scolastica, a suo giudizio inopportuna trasformata in quota regionale per corrispondere alle pressioni di una componente di Governo.

A differenza del disegno di legge n. 1251, dei senatori Cortiana ed altri, volto a costruire cittadini del mondo, il progetto di riforma governativo appare inoltre ispirato ad una cultura produttivistica, gravemente subalterna alle esigenze delle imprese. Tale subalternità finisce peraltro per ritorcersi contro l'interesse stesso delle imprese, atteso che un obbligo di istruzione più elevato consente la formazione di lavoratori più flessibili e quindi più utili anche alle esigenze delle imprese. La canalizzazione precoce determina invece un impoverimento della formazione di base dei lavoratori, in contrasto con la crescente esigenza di flessibilità del mondo del lavoro. Né appare realistica la possibilità di effettivo passaggio fra sistema liceale e quello di istruzione e formazione professionale, stante la diversità dei percorsi culturali.

Annuncia pertanto una convinta battaglia contro il progetto di riforma governativo, auspicando nel contempo che il Ministro voglia assicurare con costanza la sua presenza in Parlamento ai fini di un dialogo aperto e costruttivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, stante la convocazione di una riunione dei Presidenti di Commissione questa sera alle ore 20,30, la seduta notturna della Commissione già convocata alla medesima ora non avrà luogo.

Avverte invece che, ferme restando le altre sedute già convocate per la settimana in corso, un'ulteriore seduta è convocata per domani mercoledì 18 settembre alle ore 9 per consentire la replica del ministro Moratti al dibattito incidentale testè svoltosi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di riforma scolastica.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI avverte che, qualora rimanga inalterata la calendarizzazione in Aula dei disegni di legge di riforma scolastica per martedì prossimo, 24 settembre, sarà necessario convocare ulteriori sedute.

La senatrice ACCIARINI chiede che la convocazione di eventuali ulteriori sedute sia concordata in Ufficio di Presidenza.

Il presidente ASCIUTTI fornisce assicurazione in tal senso.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

118^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1543) Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CHIRILLI, illustra il provvedimento in esame che prevede uno stanziamento per il comune di Termini Imerese finalizzato all'opera di collegamento del porto alla statale 113 e alla zona industriale della città e uno stanziamento a favore dell'Autorità portuale di Palermo finalizzato alla realizzazione delle opere di ammodernamento della stazione marittima della città. Come già ricordato nella relazione, il porto di Termini Imerese, che si affaccia sulla costa nord della Sicilia, è collegato con Palermo tramite una strada a scorrimento veloce e con la strada provinciale di collegamento con l'entroterra delle alte e basse Madonie. Via mare sono da tempo attive le tratte commerciali per Genova. Questo porto costituisce inoltre il naturale riferimento degli insediamenti produttivi esistenti nella zona di sviluppo industriale di Termini Imerese che peraltro rappresenta l'unico porto industriale in espansione della provincia di Palermo. Recentemente è stato avviato il progetto di rinnovamento ed ampliamento del porto che prevede l'espansione dell'ambito portuale a ridosso della strada veloce per la zona industriale, facilitando così le connessioni viarie con la stessa arteria ed escludendo il transito dei mezzi pesanti dalla viabilità urbana. Il progetto è finalizzato al decongestionamento del porto turistico-commerciale di Palermo e al rilancio dello sviluppo turistico della città di Termini Imerese e rappresenta un importante termi-

nale sul «corridoio tirrenico» dell'autostrada del mare. Considerate, dunque, le potenzialità del nuovo porto, sottolinea che il presente disegno di legge ha lo scopo di consentire l'opera di collegamento tra il porto di Termini Imerese, la statale 113 e la zona di sviluppo industriale, mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), nella consapevolezza che una corretta previsione di interventi sul territorio passi da un'attenta programmazione delle opere infrastrutturali, indispensabili per la funzionalità e la redditività degli investimenti. Le statistiche relative alla spesa per investimenti in infrastrutture di trasporto nel nostro Paese svolte dal «Sistema Nazionale Integrato Trasporti» evidenziano una forte riduzione della stessa spesa sia in termini assoluti, sia rispetto al prodotto interno lordo. Negli ultimi anni, infatti, si sono realizzate pochissime nuove infrastrutture per potenziare il sistema di trasporto nazionale. Dall'analisi dell'andamento della spesa per le infrastrutture di trasporto fra il 1987 ed il 1995 è emersa una contrazione degli investimenti rispetto ad altri paesi della UE (nel 1995 gli investimenti italiani erano il venticinque per cento di quelli della Germania, il quarantaquattro per cento della Francia, il sessantasette per cento dell'Inghilterra e il novantaquattro per cento della Spagna). Evidenzia inoltre la disomogeneità dei servizi nelle diverse aree del Paese (dato importante rilevato dal sistema nazionale dei trasporti nell'ambito dell'azione di monitoraggio periodica relativa alla condizione delle infrastrutture tra nord e sud della penisola) e i fenomeni di congestione che si verificano prevalentemente nelle regioni del centro-nord; bassi livelli di accessibilità, causati dall'insufficiente qualità dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, sono invece presenti nel mezzogiorno. Entrambi i fenomeni costituiscono un ostacolo allo sviluppo sociale ed economico: al nord la congestione frena le prospettive di sviluppo, al sud le carenze del sistema dei trasporti contribuiscono a impedirne il decollo. Ritiene inoltre opportuno ricordare i principali elementi da monitorare, secondo il piano nazionale dei trasporti del 2001, nell'attuazione di questo come di altri interventi di potenziamento delle infrastrutture ovvero gli effetti ambientali delle attività di trasporto sia in riferimento alla scala globale, sia a quella locale, la domanda di trasporto di passeggeri e merci – opportunamente disaggregata nello spazio e nel tempo – per modo di trasporto ed altre caratteristiche rilevanti, i flussi di traffico di passeggeri e merci in corrispondenza dei nodi e degli archi della rete, nei diversi periodi dell'anno, della settimana, del giorno, la liberalizzazione dei servizi di trasporto e il regime di regolazione delle infrastrutture, con particolare attenzione alle infrastrutture e agli accessi al mercato per i quali non sono state ancora intraprese azioni specifiche in materia di affidamenti concorrenziali delle gestioni e di tutela tariffaria degli utenti («*price-cap*»), l'evoluzione delle caratteristiche delle reti infrastrutturali, i costi di investimento e di esercizio delle infrastrutture e dei servizi, e la loro congruità, anche in relazione alle esperienze internazionali, la qualità dei servizi offerti, in termini di articolazione, flessibilità, affidabilità e possibilità di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, i livelli tariffari e la loro rispondenza alla qualità dei

servizi ed ai criteri di liberalizzazione e concorrenzialità del mercato ed infine i livelli di consumo energetico e di sicurezza delle diverse modalità di trasporto e nei diversi ambiti territoriali. L'evoluzione del sistema dei trasporti potrà così essere valutata attraverso un opportuno insieme di parametri di controllo, riconducibili alle seguenti categorie: le interazioni trasporti-ambiente ovvero l'evoluzione dei consumi energetici, delle emissioni globali e dei livelli locali di inquinamento; le interazioni trasporti-territorio ovvero l'evoluzione delle dotazioni e della qualità di infrastrutture e di servizi di trasporto, in relazione alle esigenze di sviluppo socio-economico del Paese; l'efficienza interna del sistema in termini di tempi e costi generalizzati di spostamento; la sicurezza del trasporto cioè la riduzione della incidentalità e dei fattori di rischio del trasporto nei vari settori; l'evoluzione del parco circolante; i flussi di spesa, sostenuti dai soggetti competenti nei diversi ambiti territoriali e modali e la loro efficacia nel processo di realizzazione delle infrastrutture incluse nel sistema nazionale italiano dei trasporti; gli strumenti di pianificazione e programmazione dei trasporti, adottati alle diverse scale territoriali (piani della Unione europea, piani regionali dei trasporti, piani urbani della mobilità) e per singole infrastrutture di trasporto di interesse nazionale (piani regolatori aeroportuali, piani regolatori e piani operativi triennali delle autorità portuali); l'emanazione e l'attuazione dei provvedimenti istituzionali di varia natura in applicazione degli indirizzi del piano generale dei trasporti; il livello di attuazione dei provvedimenti legislativi emanati in applicazione degli indirizzi di piano; le fasi del processo di regolazione e liberalizzazione. Nella consapevolezza del ritardo in cui versa il Paese nell'opera di rinnovamento delle infrastrutture e dei tempi di attuazione, ritiene di proporre per il proseguimento dell'*iter* parlamentare del progetto una rapida verifica ed il controllo dei parametri testè ricordati. Ritiene infine politicamente corretto, nell'ambito della discussione del nuovo assetto federale dello Stato, ricordare il messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento che invita a «considerare il Sud la nostra nuova frontiera».

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FORTE, pur non esprimendo contrarietà alla proposta avanzata dal senatore Battaglia, quale primo firmatario del disegno di legge, richiama tuttavia la necessità che il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene facciano uno sforzo per raggiungere una visione complessiva delle necessità infrastrutturali del Paese e dunque delle priorità concernenti gli investimenti in questo settore. Rileva infatti che ciò rappresenta un dato di difficoltà a cui la maggioranza che governa il Paese, ormai da oltre un anno, deve far fronte con decisione anche e soprattutto in temi come quello della dotazione del Paese delle infrastrutture necessarie al suo rilancio.

Il senatore CICOLANI ritiene che i temi proposti dal provvedimento in esame debbano essere approfonditi e in questo senso dichiara di condi-

vedere il richiamo del senatore Forte ad una valutazione complessiva delle priorità di investimento nel settore delle infrastrutture. Pertanto, pur condividendo le proposte contenute nel provvedimento, ritiene fondamentale che esso sia affrontato in un'ottica programmatica che tenga conto di analoghe necessità di altre parti del Paese. Prioritario appare poi affrontare il tema delle risorse sulle grandi opere proprio al fine di stabilire le priorità di intervento.

Il senatore MENARDI dichiara a sua volta di condividere la riflessione generale espressa dal senatore Forte ricordando che quello di agire al di fuori di un'ottica programmatica negli interventi di natura infrastrutturale è un vizio antico del Paese che però la maggioranza al Governo ha l'obbligo di superare. È pertanto necessario su questo tema una riflessione approfondita anche al di là delle effettive risorse disponibili per gli investimenti in opere pubbliche.

Il senatore DE PAOLI dichiara di associarsi a sua volta alle osservazioni avanzate dal senatore Forte richiamando la necessità, non per l'opposizione o per la maggioranza, ma per il Paese, di agire secondo una programmazione che consenta interventi mirati in alcune zone che più di altre hanno bisogno di emanciparsi nell'economia generale. Certamente questo è il caso della Sicilia rispetto alla quale ritiene che interventi come quelli proposti dal provvedimento non siano di entità tale da non poter essere affrontati e che, però, possono rivelarsi risolutivi per l'economia non solo di quella regione ma dell'intero Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRAZZINI avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per mercoledì 18 settembre 2002 alle ore 15 e giovedì 19 settembre 2002 alle ore 15 è integrato con le procedure informative riguardanti l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo e la proposta di indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

96^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1149

Il senatore BETTAMIO, relatore sul disegno di legge n. 1149, rispondendo ad alcune richieste formulate nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, conferma la volontà unanime dei Gruppi di maggioranza, del Senato e della Camera, di giungere all'approvazione, in tempi rapidi, dello stesso disegno di legge, su cui peraltro egli ha già svolto la relazione in Assemblea. Sarà quindi in quella sede che saranno chiariti gli intendimenti relativi alle norme sull'energia e sulla responsabilità civile auto, tenendo conto delle novità intervenute dopo l'esame in Commissione. Ciò vale anche per ulteriori disposizioni relative a materie affrontate in altri provvedimenti legislativi.

Il senatore COVIELLO fa presente che dovrebbero essere trattati distintamente i problemi relativi a norme già contenute in altri provvedimenti, delle quali occorrerebbe prendere atto, dalle disposizioni in materia di energia, su cui è intervenuto un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri e sulla responsabilità civile auto, sulla quale permangono differenziazioni di merito anche all'interno della maggioranza.

Prende atto di quanto annunciato dal relatore, che sembrerebbe precludere ad uno stravolgimento del testo che era stato approvato in Commissione. Si tratta, a suo avviso, di un modo non corretto di procedere. La Commissione aveva, infatti, compiuto un notevole approfondimento delle materie trattate dal disegno di legge. Ora, la maggioranza, senza precise

motivazioni e attraverso un esame in Assemblea che sarà presumibilmente molto rapido, si accinge a varare un testo con profonde modificazioni.

Il presidente PONTONE ritiene che la procedura seguita sia assolutamente corretta. Il disegno di legge n. 1149 è stato regolarmente esaminato dalla Commissione e trasmesso all'Assemblea. In quella sede, il relatore e il Governo valuteranno se presentare proposte di modifica che tengano conto di elementi di novità intervenuti nel frattempo.

Il senatore CHIUSOLI osserva che dalle parole del senatore Bettamio è emerso che il Governo e i Gruppi di maggioranza non hanno ancora definito il loro orientamento sulle disposizioni contenute nel testo in materia di energia e di responsabilità civile auto. Sull'energia è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge, peraltro non ancora trasmesso al Parlamento, su cui potrebbero confluire le norme in questione. Sarebbe opportuno un chiarimento al riguardo anche in considerazione del fatto che sul nuovo disegno di legge si sono già pronunciate le Regioni. Sulla responsabilità civile auto, invece, sono state preannunciate diverse proposte di modifica, ma esse non risultano formalizzate. Anche su questo punto è indispensabile conoscere la posizione del Governo.

Ritiene che la Commissione dovrebbe ascoltare al più presto il Ministro delle attività produttive al fine di realizzare un effettivo confronto sulle scelte che sta compiendo il dicastero. Un impegno preciso, in tal senso, era stato assunto dal Ministro ad inizio di Legislatura.

IN SEDE REFERENTE

(1686) Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il senatore COVIELLO sottolinea che l'esame del provvedimento in titolo implica l'approfondimento di tre questioni di grande rilievo: i poteri di intervento del Governo sull'andamento delle tariffe, il ruolo delle Autorità indipendenti e gli effetti prodotti sull'inflazione e sul processo di privatizzazione.

Ritiene che tali approfondimenti debbano essere svolti anche attraverso lo svolgimento di incontri con i rappresentanti dei consumatori e delle imprese e con l'Autorità per l'energia e per il gas. Chiede pertanto di procedere in tal senso prima di proseguire l'esame del provvedimento, che comunque potrebbe concludersi nei tempi prescritti.

Il senatore CHIUSOLI concorda con tale richiesta. Il contenuto del decreto legge n. 193 non consente, infatti, un esame di ordinaria ammini-

strazione. Appare indispensabile, quindi, acquisire elementi di valutazione dai soggetti maggiormente interessati dalle norme del provvedimento, secondo le proposte avanzate precedentemente dal senatore Coviello.

Il senatore DE BENEDETTI osserva che il provvedimento all'esame della Commissione ha avuto una grande risonanza e che sono evidenti le implicazioni di carattere generale e politico delle norme in esso contenute. È opportuno quindi che il Senato, in occasione dell'esame di tale testo svolga i necessari approfondimenti, al fine di poter decidere sulla base di una completa informazione.

Il presidente PONTONE prende atto delle richieste avanzate dai Senatori intervenuti e propone di convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per definire il prosieguo dei lavori. Propone, altresì, di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 24 settembre.

Convieni la Commissione ed il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

103^a Seduta

Presidenza del presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 229 E CONNESSI IN MATERIA DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

Il PRESIDENTE, considerata l'esigenza di approfondire alcuni profili dello schema di testo unificato dei disegni di legge n. 229 e connessi, illustrato nella seduta del 18 luglio, propone di differire di una settimana il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 18.

Il relatore FABBRI condivide la proposta del Presidente.

Poiché non vi sono obiezioni, il PRESIDENTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti allo schema di testo unificato si intende pertanto fissato a mercoledì 25 settembre, alle ore 18.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (n. 127)

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore TOFANI, il quale ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo reca norme modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per age-

volare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ed è stato proposto nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 45, comma 1 - lettera a), nn. 1) e 2) - e comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

I motivi che hanno indotto il Governo ad intervenire in sede correttiva ed integrativa della delega aperta sono da ascrivere all'indilazionabile esigenza di realizzare in tempi rapidi le condizioni per l'effettivo decollo dei moderni servizi per l'impiego che, a distanza di oltre quattro anni dal trasferimento delle funzioni in capo alle Regioni ed alle Province, stentano a prendere forma. Ciò al fine di rispettare gli impegni assunti con l'Unione Europea secondo i contenuti dei documenti programmatici approvati; rendere effettivo l'utilizzo da parte delle Regioni e delle Province delle cospicue risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei servizi POR del FSE; affrontare le attuali emergenze in termini di funzionalità dei centri per l'impiego, quest'ultima gravemente compromessa dallo stato di incertezza normativa in atto.

Si tratta, innanzitutto, di intervenire con urgenza per rimuovere una serie di vincoli che ritardano il processo di adeguamento dei servizi in chiave europea, rendendo altresì problematica la situazione sotto il profilo dell'impiego delle risorse finanziarie che l'Unione Europea ha destinato a tale scopo nel periodo di programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali.

In secondo luogo, si rende necessario intervenire per far fronte alla vera e propria emergenza, che si è determinata sotto il profilo gestionale, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 181 del 2000. Sotto tale profilo è particolarmente elevata la pressione da parte delle Regioni e delle Province, che sollecitano un intervento correttivo urgente.

Infine, non può tralasciarsi la circostanza che sulla complessa materia incidono sensibilmente le modifiche introdotte all'articolo 117 della Costituzione, aprendosi la prospettiva che su tali questioni possa essere esercitata la potestà legislativa delle Regioni senza la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione statale.

Oggi, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 469 del 1997, del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 2000, recante norme per la semplificazione delle procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori e del decreto legislativo n. 181 del 2000, pur in presenza di nuovi principi fondamentali, a causa della disorganicità dei vari procedimenti e della mancata operazione di semplificazione mediante l'abrogazione esplicita di gran parte delle disposizioni precedenti, il collocamento risulta caratterizzato da un impianto normativo fortemente contraddittorio, all'interno del quale convivono disposizioni tipiche del regime vincolistico con quelle nuove, tipiche di un regime liberalizzato.

Sul piano formale permangono ancora i principi, le regole e le procedure poste alla base del collocamento tradizionale; i cui tratti essenziali vanno individuati nell'obbligo di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento; nella classificazione degli iscritti basata su «classi di precedenza nell'avviamento al lavoro»; nello stato di disoccupazione coincidente con la «iscrizione nella prima classe delle liste»; nel riconoscimento dello stato di disoccupazione anche agli occupati a part-time per meno di

20 ore settimanali e a tempo determinato per meno di 4 mesi nell'anno solare; nell'obbligo di conferma dello stato di disoccupazione mediante presentazione nell'ufficio di collocamento almeno una volta l'anno; nella cancellazione, in caso di rifiuto di occupazione a tempo indeterminato corrispondente ai requisiti professionali del lavoratore; nella presenza di discipline specifiche per settore, per status o per tipologia di rapporto di lavoro; nell'obbligo per i datori privati e per gli enti pubblici di assumere gli iscritti nelle liste di collocamento, tramite assunzione diretta e comunicazione successiva entro 5 giorni; nell'obbligo per le pubbliche amministrazioni. e per gli enti pubblici non economici di assumere i lavoratori con mansioni esecutive e ausiliarie mediante richiesta numerica di «avviamento a selezione».

Con l'intervento normativo all'esame, il Governo intende porre rimedio alle distorsioni che le norme richiamate hanno prodotto, utilizzando il potere legislativo correttivo nella forma più estesa prevista dalla legge di delega, e ridefinire i connotati fondamentali dell'intero provvedimento secondo le nuove previsioni costituzionali introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Si tratta, infatti, di esercitare la potestà legislativa statale in una materia – la tutela e la sicurezza del lavoro – attribuita dalla Costituzione vigente nell'ambito della legislazione concorrente, sulla quale la predetta potestà deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali.

Sotto il profilo dei contenuti, l'intervento normativo riguarda: la revisione e la razionalizzazione delle procedure di collocamento, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione; l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro; la definizione delle condizioni di disoccupazione; la promozione di strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

Passando ad illustrare nel dettaglio il provvedimento in titolo, il relatore si sofferma quindi sull'articolo 1, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto legislativo n.181 citato. Tale articolo individua in modo più completo le finalità del provvedimento alla luce del descritto ampliamento di delega, ma soprattutto in coerenza con il mutato quadro costituzionale. Al comma 2, esso contiene, inoltre, una più specifica formulazione delle definizioni di «adolescenti», «giovani» e «stato di disoccupazione», ed elimina la distinzione tra disoccupati ed inoccupati di lunga durata.

Alla lettera *f*) vengono inseriti fra i «servizi competenti», accanto ai centri per l'impiego, altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni.

Con l'articolo 2, si propone l'inserimento di un articolo 1-*bis* nel decreto legislativo n. 181 del 2000, finalizzato a completare il processo di semplificazione delle procedure di collocamento e assicurare le condizioni per l'informatizzazione del sistema. Viene assicurata l'essenziale uniformità del formato di trasmissione e del sistema di classificazione dei dati

contenuti nelle schede anagrafica e professionale dei lavoratori. Il comma 2 assicura la gestione della fase transitoria.

Il comma 3 prevede l'abrogazione esplicita delle liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione della gente di mare, della lista nazionale dei lavoratori dello spettacolo, delle liste regionali di mobilità e degli elenchi delle categorie protette.

L'articolo 3 novella parzialmente l'articolo 2 del decreto legislativo n. 181 del 2000: in particolare, vengono stabilite le modalità con le quali deve essere comprovata la condizione dello stato di disoccupazione. Le innovazioni riguardano principalmente la definizione degli indirizzi per l'accertamento e la verifica periodica dello stato di disoccupazione, demandata alle regioni, nonché l'indicazione dei criteri di calcolo della durata della disoccupazione.

L'articolo 4 novella per intero l'articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000, concernente gli indirizzi generali, ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata. Resta fermo che la competenza alla definizione di tali indirizzi, rivolti non solo ai servizi pubblici, ma anche a quelli privati, spetta alle regioni.

Le altre modifiche riguardano: il colloquio di orientamento che appare esteso a tutti i soggetti e che deve tenersi entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; la proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale, che può essere sostituita da altra misura che favorisca l'integrazione professionale.

L'articolo 5 novella per intero l'articolo 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, relativo alla perdita dello stato di disoccupazione, al fine di migliorarne l'impianto sotto due profili, relativi alla definizione dei principi generali e alla devoluzione alle regioni del compito di individuare e disciplinare la materia, pur nell'ambito di principi direttivi e sul presupposto di una uniformità di disciplina sul piano nazionale.

L'articolo in oggetto prevede, inoltre: l'introduzione del principio di conservazione dello stato di disoccupazione in caso di conseguimento (dall'attività lavorativa) di un reddito annuo non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione; che nell'ipotesi di rifiuto di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno o indeterminato ovvero a termine o temporaneo, superiore a 8 mesi ovvero a 4 mesi se si tratta di giovani, consegue la perdita dello stato di disoccupazione; la sospensione dello stato di disoccupazione viene limitata all'ipotesi in cui il rapporto a termine o temporaneo sia di durata inferiore a 8 mesi, ovvero di 4 mesi se si tratta di giovani.

L'articolo 6 introduce, nel testo del decreto n. 181, l'articolo 4-bis, recante una nuova disciplina delle modalità di assunzione e degli adempimenti successivi. Esso mira a razionalizzare il sistema di assunzione, con qualsiasi tipologia di rapporto, ribadendo il principio generale dell'assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva.

In particolare, si rende esplicito il principio dell'assunzione diretta, richiamando le eccezioni: assunzione di lavoratori non comunitari; assun-

zione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero; assunzione dei disabili.

Inoltre, è previsto che la comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152 del 1997 debba essere fornita all'atto dell'assunzione e non entro trenta giorni dalla medesima. Viene soppresso l'obbligo per i datori privati che occupino più di 10 dipendenti, di riservare, qualora effettuino assunzioni, il 12 per cento delle medesime ad alcune categorie di lavoratori. L'abrogazione esplicita è posta dal successivo articolo 7, capoverso 2-*bis*, lettera g), dello schema. Le regioni possono inoltre definire una quota di assunzioni – da parte dei datori privati e degli enti pubblici economici – da riservare a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

Il comma 4, che novella l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, concernente l'obbligo di comunicazione relativo alle assunzioni, estende tale obbligo ai rapporti di lavoro autonomo coordinato e continuativo, ai tirocini di formazione e orientamento, nonché ai casi in cui il datore o il committente sia una pubblica amministrazione; vengono inoltre stabilite le procedure di comunicazione per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo e l'obbligo di comunicazione in caso di trasformazioni significative dei rapporti. La norma in esame prevede inoltre l'obbligo di comunicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro e la validità delle predette comunicazioni ai fini dell'assolvimento degli analoghi obblighi nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL o di altre forme previdenziali.

L'articolo 7, apporta alcune modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 181 del 2000, e indica le norme che dall'entrata in vigore del presente decreto saranno abrogate.

In conclusione, il relatore fa presente che dal provvedimento non conseguono nuove spese, né nuove entrate e, per tale motivo, esso non è corredato della relazione tecnico-finanziaria.

Il sottosegretario SACCONI sottolinea come il testo all'esame della Commissione sia il risultato di un intenso dialogo con le parti sociali e con le regioni e le province, che ha consentito di realizzare un'ampia convergenza sulle disposizioni contenute nello schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 181 del 2000. Solo le organizzazioni dei datori di lavoro hanno manifestato alcune riserve sui termini delle comunicazioni obbligatorie, ritenuti eccessivamente restrittivi. Su questo aspetto, peraltro, il Governo ha optato per una sostanziale conferma della legislazione vigente, ritenendo che il collegamento informatico tra i diversi destinatari delle comunicazioni stesse ne potrà agevolare la contestualità, riducendo di conseguenza l'onere per gli adempimenti gravante sulle imprese.

Le disposizioni all'esame sono inoltre rispettose delle competenze legislative delle regioni in materia di ordinamento del mercato del lavoro, così come sono state ridisegnate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Al tempo stesso, è stato salvaguardato l'ambito di competenza

esclusiva dello Stato, sia sotto il profilo delle rilevazioni statistiche, sia quanto all'assolvimento di un ruolo di coordinamento che si sostanzia nell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con una particolare attenzione rivolta alle componenti più deboli del mercato del lavoro. Sullo stato di disoccupazione, si è pervenuti ad una definizione normativa equilibrata, attenta sia all'esigenza di salvaguardare spazi di autonomia per l'iniziativa legislativa delle regioni, sia alla necessità di garantire l'uniformità delle condizioni di accesso ai benefici riguardanti il sostegno al reddito – tutti erogati dallo Stato – che peraltro dovranno essere resi funzionali ad incentivare l'uscita dallo stato di disoccupazione e non, come è avvenuto in passato, la permanenza in esso.

Il provvedimento all'esame ridisegna in senso federalista il Sistema informativo lavoro, indicando *standard* funzionali alla realizzazione di un sistema articolato che, in futuro, potrà essere arricchito anche dall'apporto di soggetti privati che, attraverso adeguati meccanismi di accreditamento, potranno auspicabilmente concorrere insieme ai soggetti pubblici, allo svolgimento delle funzioni proprie del collocamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

137^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***TURRONI***La seduta inizia alle ore 16,10.**IN SEDE REFERENTE*

(533) MANFREDI ed altri. – *Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe*

(930) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro in materia di calamità naturali*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 gennaio 2002.

Il senatore MANFREDI, stante l'assenza del relatore Antonio Battaglia, riferisce sulla proposta del Comitato ristretto di un testo unificato per i disegni di legge n. 930 e 533, del quale ultimo si era inizialmente ipotizzato l'esame congiunto con il disegno di legge n. 531 in materia di protezione civile. La proposta di testo unificato nasce dall'esigenza di redigere una legge quadro che operi non solo sul profilo della quantificazione dei danni ma anche su quello del reperimento dei fondi per il ristoro dei danni, per la ricostruzione ed il ripristino ambientale a seguito di calamità naturali.

Questi tre aspetti vengono considerati in maniera autonoma e tenendo conto che essi si inseriscono cronologicamente a seguito dell'attività tradizionale di protezione civile che comprende il soccorso, la previsione e la prevenzione delle calamità. In particolare, nella parte che disciplina il ristoro dei danni – inteso come indennizzo a coloro che hanno subito danni a seguito di calamità – si è voluto affrontare il tema della ripartizione delle competenze, anche alla luce del mutato quadro costituzionale. A tale riguardo, si è cercato di non sconfinare nell'ambito delle attribuzioni riservate alle regioni, a cui è stata quindi lasciata la facoltà di decidere quali competenze in materia possano essere assegnate agli altri enti

locali. Sotto questo profilo si è ritenuto che una precisa individuazione di competenze in capo ai comuni potesse costituire una irragionevole interferenza nel quadro delle attribuzioni ora riconosciute alle regioni che, pertanto, sono pienamente legittimate a decidere quali competenze siano da assegnare a comuni, province e comunità montane. D'altro canto, potrebbe apparire contraddittorio, rispetto a questo criterio generale che esalta il ruolo delle regioni, aver riproposto al capo VI della proposta di testo unificato la disciplina dei piani comunali; tuttavia, bisogna prendere atto che la materia del ristoro e della ricostruzione a seguito di calamità è alquanto complessa ed investe vari livelli della comunità. Quindi si è ritenuto preferibile adeguarsi al quadro normativo vigente che, ad esempio, contempla i suddetti piani comunali in ragione del fatto che l'adozione di criteri totalmente diversi rispetto a quelli consolidati potrebbe creare seri scompensi a carico dei destinatari delle normative. In ogni caso, tale punto merita sicuramente un approfondimento, anche in considerazione del parere che dovrà essere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Entrando nel merito dell'articolato, il capo I tratta le finalità e i criteri generali e si sofferma sulla definizione dello stato di calamità che, oltre a differenziarsi, all'esterno, rispetto allo stato di emergenza, deve risultare differenziata anche al suo interno in modo da riportare ad unità l'attuale nozione di stato di calamità, che si riferisce sia alle attività produttive sia all'agricoltura. Il capo II disciplina le attribuzioni e le competenze e, nell'intento di individuare procedure semplificate nel raccordo tra Stato e regioni, prevede all'articolo 6, l'istituzione di un apposito comitato di coordinamento. Il capo III definisce le procedure in materia di ristoro dei danni a seguito di calamità, tenendo conto di prassi applicate e perfezionate, ma tra loro disomogenee, perché disposte da differenti fonti normative, oltre che del principio prima menzionato che mette in particolare risalto il ruolo delle competenze regionali. Infatti, si è ritenuto che assegnare esclusivamente alle regioni le competenze in ordine agli indennizzi e al ristoro dei danni avrebbe potuto causare ingiustificate differenze territoriali. Inoltre, la materia del ristoro e della ricostruzione è stata disciplinata anche in un'ottica preventiva perché, ad esempio, a seguito di una calamità l'erogazione dell'indennizzo da parte dello Stato dovrebbe essere accompagnata dall'adozione di tutte quelle disposizioni volte a prevenire per il futuro, per quanto possibile, analoghi eventi calamitosi.

Ulteriori disposizioni sono poi dettate anche per quanto concerne i controlli e la vigilanza, nonché in ordine al quadro delle risorse finanziarie, in relazione a cui si deve superare la logica emergenziale che è stata seguita in passato; in tal senso, si è ipotizzata la creazione di un fondo di riserva per le calamità le cui dotazioni potranno essere destinate annualmente a finanziare le attività contemplate nel testo proposto. Infine, si è trattato anche il tema della copertura assicurativa dei danni subiti dai privati secondo un criterio di volontarietà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TURRONI avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 15, avrà inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,55.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 533 E 930**

*(Ristoro dei danni, ricostruzione e ripristino ambientale
a seguito di calamità)*

INDICE

CAPO I

FINALITÀ E CRITERI GENERALI, STATO DI CALAMITÀ, LEGI-
SLAZIONE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CAPO II

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

CAPO III

RISTORO DI DANNI A SEGUITO DI CALAMITÀ

CAPO IV

RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI CALAMITÀ

CAPO V

RIPRISTINO AMBIENTALE A SEGUITO DI CALAMITÀ

CAPO VI

PIANI COMUNALI

CAPO VII

PREVISIONE E PREVENZIONE DI ULTERIORI RISCHI

CAPO VIII

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, VIGILANZA E CON-
TROLLO

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ARTICOLATO**CAPO I****FINALITÀ E CRITERI GENERALI, STATO DI CALAMITÀ,
LEGISLAZIONE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME****Art. 1.**

(Finalità, criteri e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina gli interventi di ristoro dei danni a persone, animali, beni mobili e immobili, di ricostruzione delle infrastrutture e del tessuto produttivo, nonché di ripristino ambientale, a seguito di calamità di origine naturale o antropica.

2. Principio ispiratore della presente legge è la sinergia tra organi dello Stato e regioni, secondo finalità di sviluppo economico e di miglioramento della qualità ambientale oltre che di risarcimento nei confronti delle popolazioni colpite.

3. I criteri fondamentali per il ristoro dei danni, la ricostruzione e il ripristino ambientale di cui al comma 1 sono:

- a) attuare gli interventi in un quadro di programmazione;
- b) operare in regime di semplificazione amministrativa, anche in deroga alle norme vigenti;
- c) semplificare il quadro delle competenze, valorizzando il ruolo delle regioni e degli enti locali e ricorrendo alla nomina di commissari straordinari;
- d) rispettare l'ambiente naturale, secondo le norme vigenti;
- e) contenere i tempi della gestione straordinaria.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di calamità, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Stato di calamità e potere d'ordinanza)

1. Lo stato di calamità configura una particolare situazione d'eccezionalità, per danni a persone, animali, beni mobili e immobili, provocati da uno o più eventi calamitosi di origine naturale o antropica, che richieda provvedimenti normativi o amministrativi in deroga alle disposizioni vigenti e risorse straordinarie.

2. La dichiarazione dello stato di calamità è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa

con le regioni e province autonome colpite ed è condizione indispensabile per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

3. L'attuazione degli interventi necessari per il ristoro dei danni, il ripristino ambientale e la ricostruzione è affidata ad un commissario straordinario, che può essere individuato nel Presidente della regione colpita e che è nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e province autonome colpite, stabilisce successivamente, sulla base dei piani di cui agli articoli 8, 16 e 26, la data di cessazione dello stato di calamità. Eventuali proroghe sono deliberate sempre dal Consiglio dei Ministri.

5. Per l'attuazione dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana le ordinanze di cui all'articolo 4.

Art. 3.

(Adeguamento delle legislazioni delle regioni e province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi e alle finalità della presente legge.

3. L'emanazione delle norme regionali e provinciali di cui al comma 2 è condizione, in ciascuna regione e provincia autonoma, per l'applicazione della presente legge.

CAPO II

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

Art. 4.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Per l'attuazione dei provvedimenti di ristoro dei danni di cui all'articolo 2 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e province autonome interessate, con ordinanze definisce:

a) i comuni interessati;

b) i parametri tecnici ed economici e le procedure per la quantificazione e il ristoro dei danni, secondo le disposizioni del capo III;

- c) le procedure e i tempi d'attuazione degli interventi;
- d) le risorse disponibili a gravare sul fondo di cui all'articolo 33, la loro ripartizione e le relative modalità di utilizzazione;
- e) le disposizioni statali alle quali si può derogare, nonché la motivazione e la durata della deroga.

2. Per l'attuazione delle attività di ricostruzione di cui all'articolo 2 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni e province autonome interessate, con ordinanze definisce:

- a) i comuni interessati;
- b) le procedure e i tempi d'attuazione degli interventi;
- c) le risorse disponibili a gravare sul fondo di cui all'articolo 33, la loro ripartizione e le relative modalità di utilizzazione;
- d) le disposizioni statali alle quali si può derogare, nonché la motivazione e la durata della deroga.

3. Per l'attuazione dei provvedimenti di ripristino ambientale di cui all'articolo 2 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni e province autonome interessate, con ordinanze definisce:

- a) i comuni interessati;
- b) le procedure e i tempi d'attuazione degli interventi;
- c) le risorse disponibili a gravare sul fondo di cui all'articolo 33, la loro ripartizione e le relative modalità di utilizzazione;
- d) le disposizioni statali alle quali si può derogare, nonché la motivazione e la durata della deroga.

Art. 5.

(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome, fatte salve le competenze legislative ed amministrative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, a seguito della dichiarazione dello stato di calamità, di cui all'articolo 2:

- a) predispongono i piani regionali del ristoro dei danni, della ricostruzione e del ripristino ambientale, ai sensi rispettivamente degli articoli 8, 16 e 26;
- b) programmano, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31, gli interventi necessari per la prevenzione dei rischi di ulteriori calamità e, in particolare, d'intesa con le autorità di bacino, gli interventi ritenuti urgenti per ridurre o eliminare eventuali rischi conseguenti alle calamità verificatesi;

c) decorsi i termini stabiliti dalle ordinanze di cui all'articolo 4 per l'attuazione degli interventi, le regioni o province autonome possono sostituirsi alle amministrazioni inadempienti.

Art. 6.

(Comitato di coordinamento per la protezione civile, il ristoro dei danni, la ricostruzione a seguito di calamità e il ripristino ambientale)

1. Per il perseguimento delle finalità, di cui alla presente legge, è istituito, nell'ambito della Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome, il Comitato di coordinamento per la protezione civile, il ristoro dei danni, la ricostruzione a seguito di calamità e il ripristino ambientale.

2. La composizione del Comitato di cui al comma 1 è definita dal Governo, d'intesa con le regioni e province autonome.

3. Nel Comitato di cui al comma 1 sono concordate, in particolare, le caratteristiche essenziali dei piani regionali di ristoro dei danni, per la ricostruzione e per il ripristino ambientale, di cui agli articoli 8, 16 e 26, e degli eventuali aggiornamenti e modifiche dei piani medesimi.

4. Il Comitato di cui al comma 1 esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 7.

(Relazione al Governo e al Parlamento)

1. Annualmente il Presidente della regione o della provincia autonoma, interessata dalla dichiarazione dello stato di calamità, presenta al Governo una relazione sullo stato di attuazione dei piani regionali di cui agli articoli 8, 16 e 26.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa dal Governo al Parlamento.

CAPO III

RISTORO DEI DANNI A SEGUITO DI CALAMITÀ

Art. 8.

(Piano regionale di ristoro dei danni a seguito di calamità)

1. Il piano regionale di ristoro dei danni subiti dai privati a seguito di calamità comprende i seguenti elementi:

a) l'individuazione e la quantificazione dei danni a persone, animali e beni mobili, mobili registrati ed immobili di cui all'articolo 9;

- b) i criteri e le modalità per gli interventi di sostegno ad attività produttive, ai sensi degli articoli 11 e 12;
- c) l'individuazione delle risorse;
- d) l'indicazione degli atti amministrativi necessari;
- e) l'indicazione degli interventi da realizzare e dei contributi da erogare.

Art. 9.

(Delega al Governo in materia di ristoro dei danni ai beni privati derivanti da calamità)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, allo scopo di disciplinare il ristoro dei danni ai beni privati derivanti da calamità.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) nelle aree in stato di calamità, per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati distrutti o danneggiati, compresi quelli destinati ad attività produttive, purché ricostruiti nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, è concesso dallo Stato un contributo in misura pari al cinquanta per cento del danno subito. La restante parte può essere coperta da apposita polizza assicurativa privata, ai sensi dell'articolo 10;

b) per i proprietari di edifici costruiti illegalmente sono escluse l'erogazione del contributo di cui alla lettera a) e la possibilità di stipulare polizze assicurative ai sensi dell'articolo 10;

c) il contributo di cui alla lettera a) è concesso anche per immobili con unico proprietario, ma solo ai soggetti che siano proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero, rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti, qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non avanzino tale richiesta. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione per i quali sono concessi contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato;

d) ai soggetti residenti in aree in stato di calamità, che abbiano subito, a causa della calamità stessa, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili registrati di loro proprietà, è concesso un contributo a fondo perduto fino al quaranta per cento del valore del danno subito, nel limite massimo complessivo di 25.000 euro per ciascun nucleo familiare;

e) qualora i danni subiti siano parzialmente o totalmente ripianati da compagnie assicuratrici, i contributi pubblici sono erogati solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza;

f) i danni di cui alla lettera a) sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi e, per i danni fino a 2.500 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. Le disposizioni contenute nei decreti di cui al comma 1 recano norme di principio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Art. 10.

(Delega al Governo in materia di polizze assicurative)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, allo scopo di disciplinare la copertura assicurativa dei danni subiti da privati a causa di calamità, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le polizze assicurative, a copertura della parte di danno non risarcito dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9, sono esenti da ogni onere accessorio e l'importo dei relativi premi è fiscalmente detraibile nei limiti del cinquanta per cento della rendita catastale dell'immobile assicurato rivalutata ai fini dell'IRPEF;

b) i contratti tipo per la stipula delle polizze di cui al comma 1, sono definiti mediante apposita convenzione con le compagnie assicuratrici, sentiti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'ISVAP, in modo da garantire un'agevole liquidazione dei danni;

c) le modalità per la riassicurazione del rischio, per le esigenze di cui alla lettera a), sono definite prevedendo anche la costituzione di un consorzio volontario tra le imprese d'assicurazione e la possibilità della costituzione, da parte delle stesse imprese, d'apposite riserve tecniche soggette alla medesima disciplina fiscale delle altre riserve tecniche.

2. Le disposizioni contenute nei decreti di cui al comma 1 recano norme di principio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Art. 11.

(Interventi a favore delle imprese produttive e di servizi)

1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni,

fondazioni o associazioni senza fine di lucro, aventi sede o unità produttive nei territori in stato di calamità, che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto non superiore al trenta per cento del valore dei danni subiti.

2. Sono, altresì, concessi finanziamenti in conto interessi in favore delle attività di cui al comma 1 fino ad un ulteriore venti per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonché dell'eventuale maggiore costo degli interventi e del costo per le rifiniture interne e gli impianti degli immobili ricostruiti o ripristinati, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al due per cento della rata di ammortamento.

3. Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni e province autonome possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi esistenti ed operanti nei territori colpiti.

4. I danni di cui al comma 1 sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi e, per i danni fino a 2.500 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori in stato di calamità che, a causa della stessa, hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio e alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere contributi straordinari nel limite massimo di un milione di euro annuo. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. In conseguenza di un evento calamitoso, in favore delle imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi, di cui ai codici ISTAT da 55.1 a 55.4, 63.30.01, 92.72.1 e 93.04.2, operanti in territori in stato di calamità, è riconosciuta un'indennità pari allo sgravio dei contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS fino a sei mesi dall'evento calamitoso.

7. Il beneficio di cui al comma 6 è applicato in favore dei soggetti che attestino, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere subito una riduzione del volume d'affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 12.

(Provvedimenti a favore delle aziende agricole)

1. Nelle aree in stato di calamità, a favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita ai sensi dell'articolo 9 decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a cinque anni e la relativa scadenza può essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al due per cento per l'intero importo del mutuo residuo.

2. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) è autorizzato a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al due per cento, in favore di imprenditori agricoli, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, che risultino residenti nelle zone in stato di calamità ove esercitavano la loro attività lavorativa al momento dell'evento calamitoso, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle suddette zone o in zone contermini.

3. Per i soggetti beneficiari dei provvedimenti di cui al comma 2 le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati possono essere conglobate dall'ISMEA nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari di cui al comma 2 intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, l'ISMEA è autorizzato a prestare fidejussioni agli istituti concedenti il mutuo, fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

Art. 13.

(Borse di lavoro)

1. Le imprese site nei comuni in stato di calamità, che abbiano i requisiti e soddisfino le condizioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, acquisiscono diritto di priorità per accogliere presso le proprie sedi giovani per l'attivazione di borse di lavoro. L'INPS è quindi tenuto, nei limiti delle risorse esistenti, ad inserirle con priorità nelle graduatorie provinciali esistenti.

Art. 14.

(Provvedimenti in tema di locazioni)

1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi che, alla data dell'evento calamitoso, avevano sede operativa in immobili, siti nei comuni colpiti da calamità, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni, su richiesta del conduttore, e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento, prevista dall'articolo 34 della citata legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

2. I contratti di locazione ad uso privato di cui agli articoli 2 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, relativi ad immobili, siti in comuni colpiti da eventi calamitosi, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione.

Art. 15.

(Disposizioni sul servizio militare di leva e sul servizio civile sostitutivo)

1. I soggetti interessati al servizio militare di leva o al servizio civile sostitutivo, residenti nelle aree in stato di calamità, possono essere impiegati, anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'evento calamitoso, fatte salve le esigenze di servizio.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni, di cui al comma 1, presentano domanda, se prestano servizio di leva ovvero servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, assegnano i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi.

3. Il Ministero della difesa attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione di obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori colpiti da calamità, che ab-

biano già presentato o presentino domanda, nonché provvede ad effettuare le relative assegnazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1 non ancora incorporati, possono altresì ottenere, a domanda, il differimento della chiamata fino a tre mesi dall'evento calamitoso ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza.

5. I soggetti di cui al comma 1 le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, possono, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottenere il congedo anticipato.

CAPO IV

RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI CALAMITÀ

Art. 16.

(Piano regionale per la ricostruzione a seguito di calamità)

1. Il piano regionale per la ricostruzione costituisce il documento unitario di riferimento per la programmazione degli interventi di ricostruzione.

2. Il piano di cui al comma 1 si ispira al principio della ricostruzione come sviluppo e come occasione di tutela del territorio, secondo i seguenti criteri:

a) il ripristino dei manufatti distrutti deve prevedere la loro sostituzione con edifici e strutture adeguate alle migliori conoscenze, in particolare sotto i profili dell'innovazione strutturale e del comportamento antisismico;

b) il recupero degli assetti territoriali e ambientali alterati deve comprendere la bonifica dei siti inquinati e il miglioramento della qualità ambientale.

3. Il piano di cui al comma 1 deve contenere:

a) la descrizione dell'evento calamitoso, degli effetti provocati sugli insediamenti umani e sul territorio, delle tipologie di immobili e del livello di danneggiamento, secondo criteri omogenei;

b) i criteri e le modalità per gli interventi a favore dei privati, per il ripristino dei beni immobili, in particolare: la priorità degli interventi, la descrizione degli interventi d'urgenza, l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera, gli interventi di adeguamento funzionale delle opere preesistenti, ai sensi dell'articolo 23;

c) la registrazione, attraverso successivi aggiornamenti, di tutti gli interventi straordinari;

d) i criteri generali in base ai quali i comuni devono procedere ai fini della tutela del territorio e della prevenzione del rischio, in ogni caso entro il tetto massimo del rispetto delle superfici costruite preesistenti;

e) la ripartizione delle risorse fra i comuni e la registrazione, attraverso successivi aggiornamenti, dei finanziamenti aggiuntivi;

f) l'eventuale sospensione dell'applicazione degli ordinari strumenti urbanistici;

g) i tempi per la realizzazione di ciascun intervento e la data di completamento delle opere nel loro complesso;

h) il termine entro il quale i comuni devono trasferire in aree sicure le attività produttive e sanitarie situate in aree a rischio.

4. Il piano di cui al comma 1 non può comprendere la realizzazione di opere integralmente nuove e l'avvio di nuove attività, per le quali siano applicabili procedure e competenze ordinarie.

Art. 17.

(Interventi su immobili demaniali)

1. Per gli immobili del demanio dello Stato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone ed attua, sentite le amministrazioni interessate, nelle aree in stato di calamità, un piano di interventi per il ripristino degli immobili danneggiati, con priorità per gli edifici destinati a pubblici servizi essenziali. Il ripristino è attuato nel rispetto delle vigenti norme antisismiche.

2. Gli interventi di ripristino degli immobili demaniali, in disponibilità delle regioni e delle province autonome o enti locali, destinati a pubblici servizi essenziali, sono attuati dai competenti assessorati con il coordinamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che elabora un programma di interventi finalizzato all'individuazione delle risorse e delle priorità.

Art. 18.

(Edilizia residenziale pubblica)

1. I piani vigenti di recupero urbano, nelle aree in stato di calamità, sono integrati con interventi di riparazione dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché con la costruzione di unità abitative da destinare alla locazione, prioritariamente per i nuclei familiari evacuati.

2. Gli interventi di recupero nelle aree in stato di calamità, sono attuati nel rispetto della vigente normativa antisismica.

Art. 19.

(Interventi sui beni culturali pubblici)

1. Gli interventi di ripristino, recupero e restauro di beni culturali di proprietà dello Stato, situati in aree in stato di calamità, sono pianificati ed attuati a cura delle Soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della regione, con una pianificazione finanziaria e operativa sulla base e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Gli interventi di ripristino, recupero e restauro di beni culturali di proprietà delle regioni o di amministrazioni locali danneggiati, situati in aree in stato di calamità, sono attuati a cura delle regioni o province autonome, sentite le amministrazioni interessate, d'intesa con le Soprintendenze regionali per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, sulla base di un piano delineato nei limiti delle risorse disponibili. Nel piano sono individuati i soggetti esecutori e sono compresi gli interventi urgenti richiesti dagli enti locali.

3. Per il finanziamento degli interventi, di cui ai commi 1 e 2, possono essere autorizzati mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri.

4. La definizione del fabbisogno di risorse acquisibili per il recupero e il restauro del patrimonio culturale pubblico tiene conto dei contributi di privati e di enti pubblici.

Art. 20.

(Provvedimenti in favore di beni culturali privati)

1. Nelle aree in stato di calamità, per il recupero di edifici monumentali privati danneggiati dalla calamità stessa possono essere concessi contributi ai sensi e con le modalità dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative sui beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della presente legge.

Art. 21.

(Trasferimento di beni demaniali)

1. I beni immobili dello Stato non utilizzati e disponibili, situati nei comuni in stato di calamità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive nonché, limitatamente per le infrastrutture militari, con il Ministro della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni che ne facciano richiesta per esigenze connesse con la ricostruzione e la

ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali.

Art. 22.

(Interventi in favore delle scuole)

1. I piani triennali di edilizia scolastica, nelle aree in stato di calamità, possono essere modificati con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate, sulla base delle esigenze eventualmente determinatesi sul territorio a seguito di calamità.

2. Le scuole, situate in aree in stato di calamità, sono autorizzate ad adottare soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività didattica a causa dell'inagibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico, la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, nonché l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi.

3. Nelle scuole, situate in aree in stato di calamità, in caso di difficoltà oggettive conseguenti, l'anno scolastico in corso al momento del verificarsi dell'evento calamitoso può essere ritenuto valido sulla base delle attività effettivamente svolte, ancorché di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.

4. Nei comuni in stato di calamità, eventuali provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica possono essere sospesi per l'anno scolastico in corso. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati.

Art. 23.

(Interventi su beni immobili privati)

1. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, di recupero e di riparazione di edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, distrutti o danneggiati a seguito di calamità, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il cinquantuno per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, recante «Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, comprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

2. Decorso inutilmente il termine per la costituzione dei consorzi obbligatori di cui al comma 1, le regioni o province autonome possono disporre l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'articolo 9.

3. I consorzi di cui al comma 1 ed i comuni si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati siano superiori ai limiti massimi stabiliti.

Art. 24.

(Redislocazione di attività produttive e sanitarie)

1. Il trasferimento in aree sicure di attività produttive e sanitarie, situate in aree a rischio, è deliberato dal comune e la relativa deliberazione è pubblicata in due quotidiani a tiratura nazionale, nonché su manifesti di avviso alla popolazione, ed è approvata dalla regione o provincia autonoma entro trenta giorni dalla sua ricezione. Decorso tale termine, la deliberazione si intende approvata e l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli effetti di legge.

2. Per la redislocazione nelle aree sicure di cui al comma 1 valgono le seguenti priorità:

- a) attività produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi;
- b) altre attività produttive ubicate nelle aree a rischio;
- c) nuovi insediamenti produttivi;
- d) insediamenti sanitari.

3. Le regioni e province autonome possono disporre il trasferimento di attività produttive e sanitarie da aree a rischio, qualora sia scaduto il termine, fissato dal piano regionale per la ricostruzione, per l'adozione della relativa deliberazione da parte del comune.

Art. 25.

(Tutela dei lavoratori)

1. Gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'INPS esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri relativamente agli interventi di ricostruzione e di ripristino.

2. Le amministrazioni e i soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 23, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, richiedono alle imprese appaltatrici o subappaltatrici:

- a) copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione;

b) l'attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati.

3. Le regioni e le province autonome, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che è applicata dalle regioni e dalle province medesime e liquidata a lavori ultimati, previa presentazione di certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, di cui al comma 2.

CAPO V

RIPRISTINO AMBIENTALE A SEGUITO DI CALAMITÀ

Art. 26.

(Piano regionale per il ripristino ambientale)

1. Il piano regionale per il ripristino ambientale, a seguito di calamità, costituisce il documento unitario di riferimento per la programmazione degli interventi.

2. Il piano di cui al comma 1 si ispira ai principi di:

- a) messa in sicurezza del territorio;
- b) ripristino o miglioramento delle caratteristiche paesaggistiche;
- c) rispetto dei vincoli ambientali esistenti.

3. Il piano di cui al comma 1 deve contenere:

a) la descrizione degli effetti provocati dalla calamità sull'assetto del territorio;

b) l'elenco degli interventi in ordine prioritario;

c) le modalità per l'approvazione dei progetti;

d) le risorse a disposizione;

e) le modalità di verifica dei lavori in corso d'opera;

f) i tempi d'attuazione degli interventi;

g) il responsabile del coordinamento del piano e le sue competenze.

CAPO VI

PIANI COMUNALI

Art. 27.

(Piano comunale di recupero)

1. Il piano comunale di recupero definisce, nell'ambito del territorio comunale, gli interventi necessari e la rispettiva quantificazione dei costi per danni ai beni immobili privati e pubblici comunali e per la ricostruzione e il ripristino ambientale.

2. Il piano di cui al comma 1 è redatto in conformità ai piani di cui agli articoli 8, 16 e 26 e può essere attivato per stralcio.

Art. 28.

(Misure a favore dei comuni colpiti)

1. Ai comuni interessati da eventi calamitosi è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, un'anticipazione dei trasferimenti erariali, relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI), alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto all'anno precedente l'evento calamitoso, certificate dai comuni interessati. Le anticipazioni sono estinte, da parte del comune interessato, nell'esercizio medesimo in correlazione all'incasso relativo all'ICI stessa.

3. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per l'anno in cui avviene l'evento calamitoso e quello successivo, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto all'anno precedente l'evento calamitoso, per i tributi di cui al medesimo comma 1, strettamente connessi con l'evento calamitoso. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Per i comuni di cui al comma 1 nonché per le comunità montane e per le province in stato di calamità, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione annuale è prorogato di tre mesi rispetto alla data stabilita. È altresì differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali.

CAPO VII

PREVISIONE E PREVENZIONE DI ULTERIORI RISCHI

Art. 29.

(Prevenzione del rischio sismico e vulcanico)

1. Nelle aree a rischio di terremoto o di eruzione vulcanica, a cura dell'Agazia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, in collaborazione con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nonché con il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e, nel caso di eruzione vulcanica, con il Gruppo nazionale per la vulcanologia sono attuate, con una programmazione specifica, indagini di microzonazione sismica e indagini tecnico-scientifiche, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico o vulcanico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione.

Art. 30.

(Prevenzione del rischio idrogeologico)

1. Il programma di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici conseguenti a calamità considera prioritari quelli che tendono a ridurre o eliminare i pericoli per i centri abitati e le infrastrutture destinate a pubblici servizi. In tali programmi possono essere previste prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici particolarmente vulnerabili, d'importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non surrogabili o trasferibili in edifici più sicuri.

2. I programmi di cui al comma 1 prevedono altresì la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile.

Art. 31.

(Prevenzione di altri rischi)

1. Per quanto concerne la prevenzione dei rischi chimico, industriale e nucleare in aree colpite da calamità, si applicano le normative specifiche vigenti.

CAPO VIII

PROCEDURE, VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 32.

(Semplificazione delle procedure burocratiche e amministrative)

1. Per tutte le attività di cui alla presente legge per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullastata e assensi, comunque denominati, l'amministrazione interessata indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare. La conferenza si deve comunque concludere nei successivi trenta giorni.

2. Qualora alla conferenza di servizi di cui al comma 1 il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

3. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi di cui al comma 1 deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di concludere positivamente il procedimento.

4. Nel caso di motivato dissenso di cui al comma 3 espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente è subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dalla presente legge, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200.000 euro, IVA esclusa.

6. Al fine di accelerare l'*iter* progettuale degli interventi previsti dalla presente legge, la relativa progettazione è articolata nei progetti di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel solo progetto esecutivo di cui al comma 5 del medesimo articolo 16.

7. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dalla presente legge:

a) si può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, fino all'importo di due milioni di euro, IVA esclusa;

b) l'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, avviene mediante gara informale, alla quale sono invitati almeno quindici soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto.

8. Per i lavori, previsti dalla presente legge, di importo da due a cinque milioni di euro, IVA esclusa, si può procedere con il sistema di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione. Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade. Quando i lavori sono affidati con le modalità sopra indicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera.

9. In tutti i casi, di cui al presente articolo, nei quali i lavori non vengano affidati con le modalità di cui ai commi 7 e 8:

a) le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni; in tali casi il limite indicato al citato articolo 25, comma 3, terzo periodo, è aumentato al 15 per cento;

b) le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate dal direttore dei lavori;

c) tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si è espresso sul progetto originario.

10. Per i lavori di cui ai commi 8 e 9 i corrispettivi possono essere previsti a corpo, a corpo e a misura oppure a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnici ed economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

11. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dalla presente legge, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, può prevedere nel bando di gara la facoltà di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche proposte in sede d'offerta.

12. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi, di cui alla presente legge, tutti i termini previsti dalla legislazione vigente sono sempre ridotti della metà.

13. Per gli interventi relativi ad immobili privati danneggiati da calamità, che si avvalgano di contributo pubblico, le regioni e province autonome provvedono ad impartire direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori, avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza specifica, al fine di garantire:

- a) la corrispondenza tecnica e qualitativa dei progetti;
- b) la conformità economica dei lavori eseguiti.

14. Per i soggetti che, alla data dell'evento calamitoso, sono residenti o hanno sede operativa in territori in stato di calamità, sono sospesi, sino a cinque mesi dalla data di emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 2:

a) i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dei suddetti cinque mesi;

b) tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima dell'evento calamitoso e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo;

c) i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione di pagamenti in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore.

15. Le sospensioni di cui al comma 10 non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti.

16. Il Ministero delle attività produttive e il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area, di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che comprendano comuni in stato di calamità, assicurano agli stessi un iter amministrativo preferenziale.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 33.

(Fondo di riserva per le calamità)

1. Dopo l'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 9-quater. - *(Fondo di riserva per le calamità naturali)*. - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in conto capitale, un Fondo di riserva per la ricostruzione e il ripristino ambientale a seguito di calamità, per provvedere agli interventi di ricostruzione successivi alla dichiarazione dello stato di calamità.

2. Il trasferimento di somme dal Fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità previsionali di base in termini sia di competenza che di cassa sono effettuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato l'elenco dei decreti, di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal Fondo, di cui al comma 1.»

2. È soppresso il Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, le cui disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.

3. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnata una dotazione iniziale di 375 milioni di euro, in ragione di 125 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Per gli anni successivi la dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 34.

(Modifiche alla legge 14 febbraio 1992, n. 185)

1. All'articolo 8 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di riserva per le calamità di cui all'articolo 9-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,»;

b) al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di riserva per le calamità di cui all'articolo 9-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,».

2. All'articolo 9, comma 6, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di riserva per le calamità di cui all'articolo 9-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,».

Art. 35.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge 21 agosto 1949, n. 638, e successive modificazioni;

b) il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni;

c) la legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22;

d) la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 9, 10, 11 e 12;

e) la legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 6, 8, 9 e 10.

Art. 36.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

79^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14.

(848-357-629-869-A) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(Parere su testo ed emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER illustra il provvedimento in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, sui quali la Commissione ha espresso già parere alla Commissione di merito, sul testo, il 22 gennaio, nonché, sugli emendamenti, il 19 febbraio e il 10 aprile 2002.

Dopo aver rilevato che la Commissione, in questa sede, è chiamata ad esprimersi solamente sui profili attinenti al riparto delle competenze fra lo Stato e le regioni, ricorda, in particolare, che lo scorso 19 febbraio la Commissione ha espresso dei rilievi, a questo proposito, sugli emendamenti 2.65, 4.30 e 5.84. Considerando, tuttavia che l'emendamento 2.65 riguardava un articolo che è stato successivamente stralciato, che l'emendamento 4.30 è stato ritirato dal proponente e che l'emendamento 5.84 è stato approvato riformulato in termini su cui non si ravvisano osservazioni, propone di esprimere un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti deferiti.

Concorda la Sottocommissione con la proposta del Relatore.

- (104) *MARINO ed altri.* – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze
- (279) *PEDRIZZI ed altri.* – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma
- (280) *PEDRIZZI.* – Istituzione del tribunale di Gaeta
- (344) *BATTAFARANO ed altri.* – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano
- (347) *Cesare MARINI.* – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria
- (382) *VALDITARA.* – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano
- (385) *SEMERARO ed altri.* – Istituzione della corte d'appello di Taranto
- (454) *GIULIANO.* – Istituzione del tribunale di Aversa
- (456) *GIULIANO.* – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni
- (502) *VIVIANI.* – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona
- (558) *CIRAMI.* – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo
- (578) *FASOLINO.* – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino
- (740) *CALDEROLI.* – Istituzione della corte d'appello di Lucca
- (752) *VISERTA COSTANTINI.* – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila
- (771) *PASTORE ed altri.* – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila
- (955) *MARINI ed altri.* – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura
- (970) *FILIPPELLI.* – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone
- (1051) *FEDERICI ed altri.* – Istituzione della corte d'appello di Sassari
- (1279) *IERVOLINO ed altri.* – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro nel circondario del tribunale di Nola
- (1300) *CICCANTI.* – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
- (1226) *FASSONE ed altri.* – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti.
- (1258) *COSSIGA.* – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere
- (1259) *COSSIGA.* – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo soffermandosi sul disegno di legge n. 1296, assunto come testo di riferimento della Commissione di merito, in relazione al quale illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1296, rileva che l'articolo 1 non dà luogo a rilievi di ordine costituzionale. Al riguardo evidenzia che il disegno di legge riguarda materie di esclusiva competenza statale, non contrasta con fonti di livello comunitario, né con competenze regionali, né di altri enti locali. Non si ravvisa inoltre la necessità di una legislazione organica, ai sensi della VII disposizione transitoria della Costituzione, come già chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 1974, ove si afferma che "le norme sull'ordinamento giudiziario, ex articolo 108 della Costituzione, non esprimono una posizione differenziata e sono modificabili in tutto o in parte, direttamente o indirettamente". La riserva di cui all'articolo 108, primo comma, poi, è soddisfatta anche da una legge delega.

Per quanto concerne l'articolo 2 appare congruo l'aver previsto qualificazioni particolari, rappresentative di situazioni che vanno oltre il semplice conseguimento della laurea in giurisprudenza, con avvenuta esperienza "sul campo". Desta perplessità la non omogeneità delle tre qualificazioni indicate, soprattutto quella dell'aver conseguito l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla Pubblica amministrazione: la soglia per la qualificazione potrebbe elevarsi prevedendo l'avvenuto superamento del concorso con conseguente attività lavorativa di almeno due anni alle dipendenze della Pubblica amministrazione. Non sembra, tuttavia, che la disomogeneità crei problemi di compatibilità costituzionale trattandosi di stabilire qualificazioni di accesso al concorso, come tali sufficientemente ragionevoli ex articolo 3 della Costituzione. Pare, da ultimo, utile non dimenticare, previa attenta valutazione della sperimentazione in corso, la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nulla rileva, sotto il profilo costituzionale, per quanto riguarda la lettera *b*).

Quanto all'articolo 3, si osserva che l'unico punto che possa implicare problemi di rilevanza costituzionale è quello che prevede la nomina

di magistrati componenti del Comitato direttivo della scuola da parte del CSM, di concerto con il Ministro della giustizia (ai sensi della lettera c). Occorre verificare se tale disposizione violi la previsione di cui all'articolo 105 della Costituzione e, previamente, se l'ambito normativo possa essere completamente sussunto nell'articolo 110 della Costituzione, potendosi ipotizzare che l'istituzione e il funzionamento della scuola rientrino fra le competenze di organizzazione spettanti al Ministero della giustizia. Pur-tuttavia, la previsione di cui al comma 1, lettera g) impinge nello *status* dei magistrati. Il concerto è, tuttavia, costituzionalmente compatibile, come ha affermato, in materia di incarichi direttivi, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 379 del 9 luglio 1992 e nei limiti di essa.

L'articolo 4 non dà luogo a rilievi costituzionali: appare congruo nel merito e stabilisce principi e criteri direttivi plurimi e specifici.

Si osserva, inoltre, che la norma di cui all'articolo 5 non affronta esplicitamente in problema se l'imparzialità del giudice *ex* articolo 111 della Costituzione sia garantita laddove egli sia comunque intercambiabile con il pubblico accusatore. Non potendosi approfondire nella presente sede deliberativa l'enorme problema a monte, si esprime un parere di nulla osta riguardo alla soluzione adottata che fornisce una risposta implicita. Quanto all'attestato di idoneità rilasciato dalla scuola, si rinvia a quanto espresso a proposito dell'articolo 3.

Rilevato che l'articolo 6 non dà adito a rilievi costituzionali, si osserva che i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 7 appaiono troppo generici, per cui la norma risulta in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. Se poi si intendesse avvalersi dei criteri di cui agli articoli 17 e seguenti del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, la norma dovrebbe, comunque, essere riformulata.

Si osserva altresì che la disposizione di cui all'articolo 8 non appare in linea con l'oggetto del disegno di legge, per cui sarebbe preferibile affidare la particolare materia a un separato disegno di legge che tenga conto, fra l'altro, degli altri disegni di legge in materia, i quali, peraltro, non sono suscettibili di rilievi sotto il profilo costituzionale. Si propone, in ogni caso, di integrare la delega con l'espressa previsione del ricorso all'istituzione di sezioni distaccate di Corte d'appello, tenendo presente che il secondo grado di giurisdizione è stato interessato significativamente, ma indirettamente, dalla riorganizzazione del primo grado (giudice unico) acquisendo nuove attribuzioni giurisdizionali senza che la distribuzione sul territorio venisse minimamente modificata per cui si ritiene necessario che gli strumenti previsti dalla delega siano completi e fortemente flessibili, un'esigenza confermata dalle numerose iniziative legislative in materia, che evidentemente sono espressione di un disagio diffuso di cui i proponenti si sono fatti interpreti.

Con riguardo agli articoli 9, 10 e 11, si rileva che la Commissione speciale per le funzioni di legittimità risulta composta da membri nominati dal CSM che li sceglie fra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia. La Corte costituzionale ha rilevato al riguardo la necessità di un rapporto di collaborazione fra Consiglio superiore della Magistratura e Mi-

nistro al fine di assicurare il coordinamento dell'articolo 110 con le disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, secondo comma, della Costituzione. Vi sono, infatti, competenze ministeriali riconosciute costituzionalmente compatibili che comunque si ripercuotono sulla posizione dei magistrati: ad esempio la proposta, concertata con l'apposita commissione «Uffici» del CSM, per il conferimento di incarichi direttivi, da sottoporre al *plenum*, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 195 del 1958. Si tratta di comprendere se le norme in esame attengono strettamente allo status dei magistrati di cui all'articolo 105 della Costituzione, ovvero si pongono nell'ambito dell'articolo 110 della Costituzione. Una soluzione analoga a quella adottata per gli incarichi direttivi (proposta concertata) non aprirebbe spazi a ipotesi di incostituzionalità.

Nulla avendo da rilevare a proposito dell'articolo 12, si osserva che l'indennità di trasferta di cui all'articolo 13 sembra ricollegabile solo all'attività dei magistrati non residenti nel distretto giudiziario del Lazio, visto che diversamente opinando si rischierebbe di violare l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo dell'eguaglianza e della ragionevolezza. Si sottolinea, peraltro, che la normativa non appare tale da giustificare una diversità di trattamento fra magistrati (ordinari e speciali) che esercitano funzioni di legittimità e quelli che esercitano funzioni centralizzate non giurisdizionali. Si segnala, in proposito, la contrarietà espressa dalla Corte dei conti circa la discriminazione che si verificherebbe tra i consiglieri assegnati a sezioni giurisdizionali e quelli assegnati a sezioni di controllo o consultive. Analoghe considerazioni valgono a proposito dei giudici amministrativi.

Sui disegni di legge in titolo, esaminati congiuntamente, la Commissione esprime, pertanto, parere favorevole con le suddette osservazioni riferite, in quanto compatibili, a tutti i provvedimenti connessi al disegno di legge n. 1296.

La Commissione chiede, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento, la pubblicazione del presente parere».

La Sottocommissione approva, quindi, lo schema di parere illustrato dal relatore.

(1502) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore BASILE la Sottocommissione conviene di esprimere parere non ostativo.

(1510) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE riferisce sul disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1526) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1559) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore BASILE la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

(1576) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e Territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE illustra l'accordo oggetto del disegno di legge in titolo rilevando come il trattato sottoscritto a Cotonou il 23 giugno 2000 tra i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità e i suoi Stati membri, dall'altro, subentri alle quattro precedenti Convenzioni di Lomé. Dopo aver descritto le misure di partenariato e di cooperazione finanziaria che caratterizzano l'accordo nonché le specifiche istituzioni da esso istituite, fra cui un Consiglio dei ministri ACP-CE ed un'apposita Assemblea parlamentare paritetica, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva la proposta del Relatore.

(1543) Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE riferisce sul disegno di legge in titolo non riscontrandovi, per quanto di competenza, profili meritevoli di rilievi. Propone, pertanto, di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(404) COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(336) CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(398) MACIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(630) TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco

(Parere su emendamenti alla 12^a Commissione. Esame. Parere in parte contrario in parte non ostativo)

Il relatore FALCIER illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo proponendo di esprimere parere contrario sull'emendamento 16.3, che demanda alle regioni la disciplina dell'esame di Stato che abilita all'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, la quale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, quinto comma, e dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, costituisce una materia che appare rientrare nella sfera di competenza esclusiva dello Stato. Conseguentemente propone di esprimere parere non ostativo sull'emendamento 2.1, che demanda a decreto ministeriale la definizione dei titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, ritenendo tale norma ammissibile in quanto attinente a materia di esclusiva competenza statale, laddove invece è ravvisabile una competenza regionale, in conformità con l'articolo 117, comma terzo della Costituzione, che comprende le professioni tra le materie di competenza concorrente, per quanto concerne la disciplina di professioni per il cui accesso non è prescritto un esame di Stato nonché, per le professioni per le quali è prescritto un esame di Stato, per i profili diversi dall'abilitazione all'esercizio professionale.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti rilevando in particolare che gli emendamenti 4.1, 5.1, 15.1 e 16.1 sono in linea con le osservazioni espresse dalla Commissione lo scorso 30 luglio a proposito dell'esigenza di non porre ostacoli all'esercizio della professione da parte di cittadini dell'Unione europea non resi-

denti in Italia, in adempimento delle disposizioni del Trattato sulla Comunità europea.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere nei termini da questi proposti.

La seduta termina alle ore 14,35.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

41^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 1^a e 11^a riunite:

(1692) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari: parere favorevole con osservazioni;

(1477) Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: parere favorevole con osservazioni;

alla 10^a Commissione:

(1686) Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici: parere favorevole.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

3^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Provera, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 1^a e 11^a riunite:

(1692) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari: parere favorevole.

(1477) Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: parere non ostativo.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

106^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Molgora e per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(1502) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORO fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo con la Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme al relatore del sottosegretario MOLGORA, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(1510) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI rileva che si tratta della ratifica dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Dopo l'intervento del sottosegretario MOLGORA, volto ad esprimere avviso conforme al relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1526) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo con il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme al relatore del sottosegretario MOLGORA, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(1576) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP - CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità europea. Per quanto di competenza, segnala che la relazione tecnica quantifica in 1.730,52 milioni di euro la quota di finanziamento del 9° Fondo Europeo di Sviluppo (FES) a carico dell'Italia. La gestione di tale fondo si basa su un sistema di tesoreria unica, i cui versamenti vengono corrisposti esclusivamente dopo che quelli relativi ai precedenti fondi (settimo ed ottavo) sono stati interamente versati: il finanziamento del FES comporta, dunque, un onere certo e determinato nell'ammontare di cui tuttavia non è prevedibile la decorrenza (successiva comunque al triennio 2002-2004). Sulla base di tali considerazioni nella relazione tecnica afferma che l'onere «non si tradurrà automaticamente in un maggiore onere annuale per il bilancio dello Stato», tanto che nel testo non è contenuta alcuna clausola di copertura finanziaria. Occorre, pertanto, valutare l'opportunità di introdurre una copertura finanziaria in quanto trattasi comunque di una innovazione legislativa che comporta nuovi e maggiori oneri, prevedendo, semmai, un meccanismo che subordini l'efficacia dell'Accordo stesso all'adozione di un provvedimento

legislativo che indichi le modalità di reperimento delle risorse finanziarie allo scopo necessarie.

Il sottosegretario MOLGORA ritiene opportuno effettuare ulteriori approfondimenti sui profili finanziari connessi al provvedimento in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1686) Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore MORANDO, pur condividendo l'osservazione che dal provvedimento non derivano effetti finanziari immediati sul bilancio dello Stato, rileva che, nel comma 1 dell'articolo 1, è prevista una delega «in bianco» al Governo per integrare i criteri generali per la determinazione di alcune tariffe. Tale disposizione costituisce una deroga alla normativa di settore suscettibile, peraltro, di comportare effetti rilevanti sul livello delle tariffe e, inevitabilmente, sul sistema economico nazionale. In tal senso, è ragionevole affermare che la norma può comunque produrre effetti finanziari rilevanti. Inoltre, in virtù di quanto verificatosi in occasione di precedenti provvedimenti di «blocco» delle tariffe, è ragionevole ritenere che essi costituiscano esclusivamente risposte demagogiche rispetto a incrementi imprevisti del livello generale dei prezzi; è altresì prevedibile attendersi che, al termine del blocco delle tariffe, queste ultime subiranno un incremento almeno pari agli effetti prodotti dal decreto-legge, con evidenti riflessi sull'inflazione e dunque sia sulla competitività del sistema Paese, sia sull'onere per il servizio del debito. Sulla base di tali considerazioni, pur condividendo l'assenza di ricadute immediate per il bilancio dello Stato, preannuncia la propria astensione.

Prende, quindi, la parola il senatore MICHELINI, per sottolineare come la delega al Governo volta ad integrare i criteri generali di determinazione delle tariffe, non contiene alcun elemento qualificante in grado di chiarire gli obiettivi e gli indirizzi della delega stessa. Ritiene irrituale il fatto che il Parlamento non indichi alcun limite alla delega di fatto richiesta dal Governo. Preannuncia, altresì, la propria astensione.

Dopo l'intervento del senatore GRILLOTTI, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(396) CALDEROLI ed altri. – *Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto*

(Parere alla 12^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI rileva che si tratta degli emendamenti al disegno di legge concernente la disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto. Per quanto di competenza, occorre valutare gli effetti degli emendamenti 3.2 e 3.4. Occorre, infine, valutare l'emendamento 4.2 che dispone una copertura finanziaria senza tuttavia stabilire l'onere corrispondente.

Il sottosegretario MOLGORA esprime avviso contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.4, in quanto ritenuti suscettibili di comportare maggiori oneri, nonché sull'emendamento 4.2 per la insussistenza di risorse preordinate allo scopo.

Il presidente AZZOLLINI precisa che l'emendamento 3.2 risulta analogo al testo dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo che non contiene alcuna clausola di copertura finanziaria. Sulla base di tali considerazioni, l'avviso sull'emendamento citato potrebbe essere favorevole. Condivide l'opportunità di esprimere avviso contrario sull'emendamento 3.4, posto che prevede l'istituzione di una banca dati senza, tuttavia, indicare la corrispondente copertura finanziaria. In merito, infine, all'emendamento 4.2, ritiene che possa essere espresso avviso contrario, posto che prevede una copertura comunque superflua.

Intervengono, quindi, i senatori MORANDO e MICHELINI, per manifestare la propria contrarietà all'espressione di un avviso contrario sull'emendamento 4.2 recante una clausola di copertura rispetto ad un testo del disegno di legge, che appare suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando come, durante il dibattito, i profili finanziari relativi alle proposte emendative segnalate dal relatore sembrano aver coinvolto profili relativi al testo del disegno di legge, peraltro non assegnato in sede consultiva, propone di rinviare il seguito dell'esame, al fine di effettuare i necessari approfondimenti.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

33^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(1510) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001: parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

15^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

(1686) Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 14

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 42704/01 RGNR – 3104/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
 - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 3491/02 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
 - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 2301/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
 - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 358/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli.
 - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 3791/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
-

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (1692).
 - Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (1477) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - BORDON ed altri. – Apposizione obbligatoria delle impronte digitali sulle carte di identità (1471).
-

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(4^a - Difesa)

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - dei voti regionali nn. 45 e 60 e della petizione n. 136 ad esso attinenti.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1658)
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia, Palma ed altri, Vitali*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).

- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d' appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotona (970).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).

- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

II. Esame dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).

– CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).

– CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).

– PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

IV. Esame dei disegni di legge:

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

– BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).

– MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).

– MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).

– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (1487).

– ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza (1440).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

– e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.

– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

– MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (n. 118).
- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CEE n. 4045/89, relativo al sistema di finanziamento FEOGA – sezione garanzia (n. 121).
- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in attuazione del Regolamento CE n. 1148/2001, relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (n. 122).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
 - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
 - III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998 (1502).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001 (1510).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999 (1526) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000 (1559) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e Territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 (1576).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 9 e 15

- Comunicazioni del Presidente.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002*).
 - PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).
 - EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).
 - SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 9, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).

- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
 - e della petizione n. 349 ad essi attinente.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE ZULUETA ed altri. – Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso (1247).
- Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imereze e di Palermo (1543).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: approvazione del documento conclusivo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di agricoltura (1599) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (n. 127).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).
- CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
- MASCIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).
- TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).

- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).

II. Esame dei disegni di legge:

- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).
- e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: audizioni di rappresentanti di categoria.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe (533).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro in materia di calamità naturali (930).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici (1686).
- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (1692).
- Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (1477) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento dell'atto:

- Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo (*Doc. XII, n. 147*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 14

- I. Seguito discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.
 - II. Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI.
 - III. Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali, della concessione del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale Toscana 10 (Pisa).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del Presidente dell'ENASARCO, dottor Donato Porreca.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole professore Giulio Tremonti, e del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, professore Mario Baldassarri.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 18 settembre 2002, ore 13,50 e 14

- Comunicazioni del Presidente.
 - Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dottor Marcello Maddalena, del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, dottor Bruno Tinti, e dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Torino dottori Paolo Storari e Roberto Furlan.
-